



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ALLEGATO 1

REGIONE CAMPANIA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”

(versione 1.0)



Premessa.....	5
1. Glossario e definizioni.....	5
2. Riferimenti normativi	11
3. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020	11
4. Ubicazione degli interventi	12
5. Forme di sostegno e Modalità di accesso al Programma.....	12
Forme di sostegno	12
Modalità di accesso	12
6. Sistemi Informativi	12
6.1. Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)	12
6.2. Sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM)	12
6.3. Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale (SISMAR)	12
7. Campo di applicazione.....	13
8. Requisiti generali.....	13
8.1. Fascicolo aziendale e legami associativi	13
8.1.1. Contenuto del fascicolo.....	14
8.1.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale	14
8.1.3. Individuazione del partenariato da parte di Enti pubblici.....	15
8.2. Appalti pubblici.....	15
8.2.1. Acquisti in rete.....	16
8.2.2. Lavori in amministrazione diretta	16
8.3. Aiuti di stato	17
8.4. Condizionalità.....	17
9. Modalità di presentazione della proposta progettuale e delle Domande di sostegno e di pagamento.....	18
9.1. Modalità di presentazione della Proposta Progettuale	18
9.2. Modalità di presentazione delle Domande di Sostegno	18
9.3. Modalità di presentazione delle Domande.....	19
9.3.1 Segnalazione delle anomalie in fase di compilazione e rilascio della Domanda di Sostegno	20
9.4. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande.....	20
9.5. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure non connesse alla superficie	21
10. Dematerializzazione e semplificazione	21
10.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)	21
10.2. Firma elettronica.....	22
10.3. Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP).....	22

11.	Tracciabilità – Codice Unico di Progetto (CUP)	22
12.	Ammissibilità e valutazione	22
12.1.	Forme di Partenariato	22
12.2.	Affidabilità del richiedente	23
12.2.1.	Certificazione antimafia	24
12.2.2.	Imprese in difficoltà e destinatarie di ordini di recupero pendenti – progetti relativi a prodotti fuori allegato 1 del TFUE.....	25
12.3.	Ammissibilità delle Spese.....	25
12.3.1	Spese per Investimenti	27
12.3.2	Spese di investimento relative a prototipi	27
12.3.3	Spese generali.....	28
12.3.4	IVA ed altre imposte	28
12.3.5	opere eseguite in economia.....	28
12.4.	Criteri di selezione	28
13.	Verifiche sulla Proposta Progettuale	29
13.1.	Ricevibilità delle Proposte Progettuali.....	29
13.2.	Istruttoria amministrativa delle Proposte Progettuali.....	29
13.3.	Valutazione delle Proposte Progettuali e Graduatoria.....	30
13.4.	Graduatoria Regionale di merito provvisoria e definitiva	31
14.	Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno	32
14.1.	Ricevibilità delle Domande di Sostegno	32
14.2.	Istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno	33
14.2.1.	Documentazione incompleta	34
14.2.2.	Ragionevolezza dei costi	34
14.3.	Correzione di errori palesi.....	38
14.4.	Revisione delle Domande di Sostegno.....	39
14.5.	Graduatoria Regionale provvisoria e Graduatoria Regionale definitiva	39
15.	Concessione dei benefici	40
15.1.	Provvedimento di concessione	40
15.2.	Proroghe	42
15.3.	Varianti	43
15.4.	Modifica della Composizione del Partenariato.....	45
16.	Domande di Pagamento	45
16.1.	Presentazione delle domande	46
16.2.	Domanda di Pagamento per Anticipazione.....	46
16.3.	Domande di Pagamento per SAL e Saldo	47
16.3.1.	Acconti (SAL).....	47
16.3.2.	Conclusione delle operazioni e Saldo	48
16.4.	Rendicontazione delle spese.....	49
16.4.1.	Rimborso dei costi ammissibili con applicazione dei costi semplificati	49

16.4.2.	Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.....	49
16.5.	Erogazione di Premi e/o aiuti forfettari.....	50
16.6.	Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento.....	50
17.	<i>Impegni e obblighi</i>	53
17.1.	Stabilità delle operazioni.....	54
17.2.	Inizio attività.....	54
17.3.	Altri obblighi del Beneficiario	55
17.3.1.	PEC.....	55
17.3.2.	Rispetto del cronoprogramma.....	55
17.3.3.	Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN.....	55
17.3.4.	Obblighi in materia di adempimenti contabili.....	56
17.3.5.	Rispetto della normativa sugli appalti.....	57
17.3.6.	Rispetto della normativa sugli aiuti di stato.....	57
17.3.7.	Controlli e conservazione della documentazione.....	58
17.3.8.	Monitoraggio.....	58
17.3.9.	Comunicazione variazioni.....	58
17.3.10.	Informazione e pubblicità.....	58
17.4.	Recesso (rinuncia) dagli impegni.....	59
17.5.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	59
18.	<i>Controlli e sanzioni</i>	60
18.1.	Controlli amministrativi.....	60
18.2.	Controlli in loco.....	61
18.3.	Controlli ex post.....	61
18.4.	Sanzioni, riduzioni, esclusioni.....	62
19.	<i>Accesso agli atti e Responsabile del procedimento</i>	62
20.	<i>Ricorsi e reclami</i>	63
	Istanza di riesame.....	63
	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.....	64
	Ricorso al TAR.....	64
	Ricorso al giudice ordinario.....	64
21.	<i>Informativa sul trattamento dei dati personali</i>	64

Premessa

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania è stato approvato dalla Commissione Europea in ultimo con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2021) 8415 del 16/11/2021 (versione 10.1) e con DGR. n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto di tale ultima approvazione.

Con il presente documento si dettano le disposizioni attuative specifiche per la tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano", disciplinando, in particolare, le condizioni di ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AgEA per l'ammissione al pagamento.

1. Glossario e definizioni

AgEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore (OP) per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania.

Autorità di Gestione (AdG): Soggetto responsabile dell'efficace, l'efficiente e la corretta gestione e attuazione del PSR e ottempera a tutti gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania.

Beneficiario: soggetto titolare di una Domanda di Sostegno che risulta finanziabile ed ammessa a finanziamento.

Capofila: nell'ambito di quei progetti che prevedono l'accesso a beneficiari in forma collettiva, è il soggetto individuato attraverso l'accordo tra i partner quale soggetto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato. Ai fini della partecipazione alla tipologia di intervento 16.1.2 il Capofila dovrà essere un'impresa agricola o forestale (codici ATECO 01 e/o 02).

CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole): codice fiscale dell'azienda agricola (ovvero, del soggetto titolare del fascicolo aziendale in caso di soggetti diversi dagli agricoltori), da indicare in ogni comunicazione o Domanda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

Conto Corrente dedicato: c/c bancario o postale, intestato o co-intestato al Beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR. Il Beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una Domanda di Sostegno, sia per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo del conto corrente dedicato permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Sostegno: domanda per la concessione del sostegno o per la partecipazione ad un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: domanda presentata da un Beneficiario titolare di Domanda di Sostegno ammissibile e destinatario di un provvedimento di concessione, al fine di ottenere il pagamento.

Epizootie: Malattie riportate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale e/o nell'Allegato della Decisione 2009/470/CE del Consiglio – ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Evento catastrofico: Evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale – ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Fascicolo aziendale: il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione, in particolare, del SIAN – ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Foresta: Ai fini del PSR, si definisce foresta un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari, caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie *in situ*, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico – come stabilito dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1305/2013. Al fine di garantire maggiori possibilità di integrazione, nel 2014-2020, tutti i Fondi strutturali e di investimento europei, compreso il FEASR, concentrano il loro sostegno sul raggiungimento degli obiettivi principali della strategia "Europa 2020" e sono coordinati nell'ambito del Quadro Strategico Comune (QSC) e, a livello nazionale, dall'Accordo di Partenariato (AdP – approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29/10/2014 CCI 2014IT16M8PA001).

Gruppi di Azione Locale (GAL): Forme di partenariati pubblico-privato sul piano locale, riconosciute dall'AdG nell'ambito della Misura 19 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP: Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo"), ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Gruppi Operativi (GO): ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, nell'ambito del Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI), i GO sono gruppi di cooperazione costituiti da soggetti interessati (quali agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare) pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

I GO adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi. Le funzioni dei GO sono disciplinate dall'art. 57 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Impresa agricola: agricoltori singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 c.c., che abbiano i seguenti requisiti alla data della presentazione della proposta progettuale:

- aver già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale. Tale documentazione, fa fede nei confronti delle pubbliche Amministrazioni come previsto all'art. 25 comma 2 D.L. 5/2012. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l'istruttoria e la valutazione del progetto. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato.
- essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA competente. Nel caso di impresa individuale/società semplice: essere iscritto nella sezione speciale "imprenditore agricolo/coltivatore diretto". Nel caso di società di capitali, essere iscritto sia nella sezione ordinaria sia nella sezione speciale o, in alternativa, avere la certificazione di cui al d.lgs. 99/2004 e ss.mm.ii. (IAP). Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, devono avere il codice ATECO 01.

Impresa forestale: agricoltori singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 c.c., che abbiano i seguenti requisiti alla data della presentazione della proposta progettuale:

- aver già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale. Tale documentazione, fa fede nei confronti delle pubbliche Amministrazioni come previsto all'art. 25 comma 2 D.L. 5/2012. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l'istruttoria e la valutazione del progetto. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato.
- essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA, con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali" o "utilizzo di aree forestali"; tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, devono avere il codice ATECO 02.

Impresa in difficoltà: Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014, si definisce Impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE – alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006) per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici – cfr. art. 1, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Indicatori: nella scheda progettuale (allegato A del bando) viene richiesto di definire e quantificare alcuni indicatori (indicatori di risultato atteso ed indicatori di realizzazione), che dovranno essere definiti puntualmente in modo da esprimere in modo sintetico e misurabile gli obiettivi progettuali attraverso la definizione, nel corso dell'attuazione, di indicatori da questi derivati: di Risultato Effettivo e di Monitoraggio.

La definizione accurata di questi indicatori è fondamentale ai fini della valutazione ex post dei risultati raggiunti dal progetto proposto, ed anche ai fini della valutazione della congruità e pertinenza della spesa rendicontata nei SAL e nel Saldo.

Gli indicatori di Risultato Atteso definiscono il prodotto/servizio (output) delle attività progettuali. Tali indicatori si esprimono attraverso una quantità numerica assoluta (esempio: diminuzione prevista del numero di trattamenti fitosanitari rispetto all'introduzione di un DSS;

numero di destinatari finali delle attività di disseminazione; aumento della resa di una determinata coltura; etc.).

Gli indicatori di Risultato Atteso dovranno essere descritti e quantificati in sede di proposta progettuale.

Gli indicatori di Risultato Effettivo misurano in percentuale, al termine delle attività progettuali, il grado di raggiungimento dei risultati attesi. Verranno calcolati al momento della richiesta del Saldo.

Gli Indicatori di Risultato Effettivo misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici delle attività progettuali così come definiti dagli Indicatori di Risultato Atteso. tale misura si esprime generalmente attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.). In questo caso la definizione dell'indicatore di risultato implica l'individuazione di due valori di riferimento, il numeratore e il denominatore del rapporto, il numeratore riferito all'effettivo valore raggiunto per ciascun indicatore di Risultato atteso e il denominatore il valore dichiarato in sede progettuale (esempio: effettiva riduzione del numero di interventi fitosanitari effettivamente necessari rispetto all'introduzione di un DSS/riduzione attesa; numero dei partecipanti effettivi alle azioni di disseminazione/numero di quelli previsti; aumento effettivo della resa di una determinata coltura/aumento previsto; etc.).

Gli Indicatori di Realizzazione devono indicare attraverso una quantità numerica assoluta le attività progettuali necessarie a raggiungere i Risultati Attesi (ad esempio, il numero di giornate di disseminazione previste; numero di campi prova previsti; numero di sensori messi in esercizio previsti; etc), devono essere individuati e descritti nella scheda progettuale per ogni Work Package ponendosi in relazione diretta con gli obiettivi principali del Progetto e le relative azioni previste e fornire un quadro adeguato di ciò che il programma prevede.

Gli Indicatori di Monitoraggio misurano il grado di realizzazione delle attività progettuali (ad esempio, numero di giornate di disseminazione effettivamente svolte/numero di giornate previste; numero di campi prova realizzati/numero di campi prova previsti; numero di sensori messi in esercizio/numero di sensori previsti; etc). Tale misura si esprime attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.).

Nella definizione degli indicatori di risultato atteso è opportuno focalizzarsi su ELEMENTI PERTINENTI, REALISTICI E MISURABILI che possano rispecchiare gli effetti più significativi del Progetto, combinando ciò che è sostanzialmente rilevante con ciò che è realistico in termini di raccolta e gestione dei dati.

Qualora il beneficiario, nella fase di attuazione e rendicontazione finale delle attività programmate non riesca a raggiungere la percentuale del valore obiettivo per gli indicatori di risultato, dovrà rappresentare con valide motivazioni il mancato raggiungimento dei risultati.

La spesa ammessa in ogni caso dovrà essere rapportata al grado di avanzamento fisico delle attività progettuali, espresso sinteticamente, per ogni Work package, dai rispettivi Indicatori di Monitoraggio.

MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Organismo Pagatore (OP): Rappresenta, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n.1306/2013, il soggetto responsabile della legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Per il PSR Campania 2014-2020 l'OP è rappresentato da AgEA.

Partnership Europea per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI): nell'ambito delle iniziative prioritarie individuate dall'UE per stimolare



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



crescita e innovazione nell'ambito della strategia Europa 2020, ai sensi dell'articolo 55 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il PEI persegue i seguenti fini: a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima, la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agro-ecologici e operando in armonia con le risorse naturali da cui dipendono agricoltura e silvicoltura; b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi; c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi; d) gettare ponti tra ricerca e tecnologie di punta, da un lato, ed agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, imprese, ONG e servizi di consulenza, dall'altro.

Per realizzare i propri obiettivi, il PEI: i) crea valore aggiunto, favorendo una maggiore connessione tra ricerca e pratica agricola, incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili; ii) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; iii) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

PMI: La categoria delle PMI comprende le Microimprese, le Piccole imprese e le Medie imprese, come definite nell'ambito dell'art. 2 dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014. In particolare:

- *Microimpresa:* Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo;
- *Piccola impresa:* Impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo;
- *Media impresa:* Impresa che occupa meno di 250 persone, e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 1 del suddetto articolo.

Priorità e Focus Area: Al fine di concorrere all'attuazione degli obiettivi della strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"), in coerenza con l'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con l'Accordo di Partenariato, il PSR Campania 2014-2020 persegue sei Priorità in materia di sviluppo rurale, le quali, a loro volta, si articolano in Focus Area. Tutte le Priorità e le Focus Area del PSR contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi trasversali: i) Innovazione; ii) Ambiente; iii) Mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il quadro sinottico delle Priorità/Focus Area e delle Misure/Sotto-misure/Tipologie di intervento del PSR 2014-2020 è consultabile on-line al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

Prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta): I prodotti DOP si contraddistinguono in quanto: (i) sono originari di una specifica zona geografica; ii) presentano caratteristiche essenzialmente o esclusivamente dovute a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani; iii) vengono prodotti e trasformati esclusivamente in una delimitata zona geografica.

La categoria comunitaria dei prodotti DOP ricomprende la classificazione nazionale dei prodotti DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOPG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). L'elenco dei prodotti DOP, DOC e DOPG della Regione Campania (e relativi disciplinari di produzione) sono disponibili ai seguenti indirizzi:



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



<http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

<http://www.agricoltura.regione.campania.it/viticultura/vini.htm>

Prodotti fitosanitari: Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a: i) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali, o a prevenirne l'azione; ii) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; iii) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; iv) eliminare le piante indesiderate; v) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta): Le specialità IGP si contraddistinguono in quanto: i) sono originarie di una specifica zona geografica; ii) presentano una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche che possono essere attribuite ad uno specifico territorio; iii) vengono almenoprodotte e/o trasformate in una delimitata zona geografica.

L'elenco dei prodotti IGP della Campania (con i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

Prodotti STG (Specialità Tradizionali Garantite): Questa certificazione si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una 'specificità' legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.

L'elenco dei prodotti STG della Campania (ed i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

Prototipi: i prototipi sono dotazioni per le quali sono verificate in istruttoria contemporaneamente (su dichiarazione congiunta del Responsabile scientifico del progetto, del capofila e del fornitore) le seguenti condizioni:

- realizzate per le specifiche esigenze del progetto
- frutto di ideazione/realizzazione ad hoc e non presenti in commercio
- essenziali per la realizzazione dell'Innovazione

Registro Nazionale Aiuti (RNA): L'art. 52 della Legge n. 234/2012, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ha istituito il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). La stessa Legge 234/2012 (art. 52 comma 5) ha stabilito che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, notificati o esentati dall'obbligo di notifica, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con i registri già esistenti nei settori dell'agricoltura (SIAN) e pesca (SIPA). Ad oggi, quindi, per poter correttamente adempiere agli obblighi di legge, è necessario che la singola Autorità responsabile degli aiuti nel settore agricolo, si accrediti sia sul RNA-MiSE che sul SIAN-MiPAAF, che nel loro complesso costituiscono il Registro. La disciplina del funzionamento del RNA, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge n. 234/2012, è stata adottata con il Decreto n. 115 del 31 maggio 2017. Detto decreto, all'art. 6 rubricato "Aiuti nei settori agricoltura e pesca", riprendendo quanto disposto dalla Legge n. 234/2012 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti

e degli aiuti *ad hoc*, nonché degli aiuti individuali.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SISMAR: Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale.

Sistema VCM: Sistema per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure.

Soggetto Attuatore: struttura dell'Autorità di Gestione, centrale o decentrata, competente per la presa in carico e la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.

Superficie (aziendale):

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici;

Superficie Agraria non utilizzata: Insieme dei terreni dell'azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso un'azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo;

Superficie Totale (SAT): Area complessiva dei terreni dell'azienda agricola formata dalla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), da quella coperta da arboricoltura da legno, dai boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché da altra superficie;

Altra Superficie: Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi, giardini ornamentali, etc. Sono comprese anche le superfici delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi.

SUAP: Sportello Unico Attività Produttive.

SURAP: Sportello Unico Regionale Attività Produttive.

Unità Operative Dirigenziali (UOD) rappresentano le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le Direzioni Generali della Regione Campania.

2. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

Per i riferimenti normativi si farà riferimento alle vigenti "Disposizioni attuative generali misure non connesse alla superficie e/o agli animali" del PSR Campania 2014-2022.

3. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020

Nell'ambito del PSR 2014-2020 (Allegato 1: "Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014-2020"), il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- A. Poli urbani;
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C. Aree rurali intermedie;
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La ripartizione dei comuni della Campania nell'ambito delle 4 Macroaree regionali è disponibile al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

4. Ubicazione degli interventi

Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Tipologia di intervento, oggetto delle presenti disposizioni, devono essere ubicate nella Regione Campania.

5. Forme di sostegno e Modalità di accesso al Programma

Forme di sostegno

Il sostegno della tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”, coerentemente a quanto indicato nell’art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è in forma di sovvenzione.

Modalità di accesso

L’accesso al sostegno a valere della tipologia di intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano”, subordinato all’esito positivo della valutazione di merito della proposta progettuale, prevede la presentazione di una Domanda di Sostegno e di una o più Domande di Pagamento (anticipazione, SAL, saldo finale). La valutazione delle proposte progettuali, la selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell’AdG, mentre le Domande di Pagamento sono competenza dell’Organismo Pagatore (OP) AgEA, che delega parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base della convenzione stipulata in data 20 giugno 2018.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione del “fascicolo aziendale”.

6. Sistemi Informativi

6.1. Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

La gestione degli interventi relativi a tutte le misure è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dai relativi manuali. Il SIAN consente al Beneficiario l’inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento, e all’Autorità di Gestione la gestione delle stesse, l’autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell’andamento del PSR.

6.2. Sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM)

Il VCM è un sistema informativo reso disponibile da AgEA in risposta agli obblighi delineati dall’art. 62 del Reg (UE) 1305/2013 che richiede di eseguire una serie di controlli sulle misure. In particolare, viene richiesto di verificare la controllabilità delle Misure attraverso una valutazione ex-ante ed in itinere della controllabilità delle misure previste per la programmazione 2014-2020.

Il Sistema VCM raccoglie, quindi, le principali informazioni necessarie a definire le caratteristiche e le modalità di controllo delle Misure afferenti al PSR.

6.3. Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale (SISMAR)

Il SISMAR è uno strumento sviluppato a supporto delle attività di analisi, valutazione,

monitoraggio e controllo del PSR Campania 2014-2020. Il sistema è stato progettato per funzionare sia come sistema autonomo, basato sul conferimento manuale dei dati da parte degli utenti, sia come sistema integrato in grado di dialogare ed interoperare (acquisendo e registrando dati) con altri sistemi informativi e, in particolare, con il SIAN.

Nell'ottica di "integrare", "rafforzare" e di "rendere più efficace ed efficiente" il processo di gestione

delle informazioni quali-quantitative relative all'attuazione del programma e ai risultati prodotti, il sistema consente la registrazione e la gestione dei dati connessi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi, ed in particolare:

- la registrazione e la gestione di tutto il patrimonio informativo integrativo, non acquisibile da altri sistemi informativi e comprendente l'insieme degli indicatori aggiuntivi definiti dall'AdG Regionale;
- l'elaborazione delle tabelle di monitoraggio da predisporre per la redazione del Rapporto Annuale di Attuazione (RAA);
- l'ulteriore attività di reportistica sviluppata per consentire la diffusione delle informazioni ai vari livelli interessati.

7. Campo di applicazione

Le presenti Disposizioni si applicano alla tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano".

8. Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno della tipologia di intervento 16.1.2 è concesso al fine di incentivare progetti di cooperazione a carattere innovativo, denominati Progetti Operativi di Innovazione (POI), concepiti e messi in atto dai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo dell'Innovazione (PEI). **È necessario che il GO sia composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali**, dei quali il capofila deve essere un'impresa agricola o forestale, coerentemente con i contenuti e gli obiettivi della proposta progettuale.

8.1. Fascicolo aziendale e legami associativi

In via propedeutica alla presentazione della Domanda di Sostegno e/o della Domanda di Pagamento, il "fascicolo aziendale" dovrà essere aperto/ aggiornato/validato rispetto a tutti i soggetti, pubblici e privati, identificati dal CUA.

Pertanto, nel caso di: i) partenariati costituiti tra soggetti pubblici e/o privati; ii) partenariati tra soggetti pubblici e/o privati già costituiti in una forma priva di soggettività giuridica (che, quindi, non assumono autonomi oneri fiscali e sociali), ciascun componente del partenariato deve predisporre/ aggiornare/validare il proprio "fascicolo aziendale" ai fini della presentazione della Domanda, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi.

Inoltre, con riferimento al soggetto capofila, è necessario che questi provveda attraverso il CAA ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale" tutti i soggetti appartenenti al partenariato. Il soggetto capofila dovrà, quindi, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, presentare al CAA il documento probante l'Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di

Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci/partner. Su tale base il CAA dovrà provvedere a:

- inserire nel “fascicolo aziendale” del soggetto capofila il documento che prova la tipologia di Accordo e la delega al soggetto capofila stesso (ogni variazione relativa alla tipologia di Accordo, al documento presentato inizialmente al CAA o alla delega al capofila comporta un aggiornamento del fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione);
- associare al “fascicolo aziendale” del soggetto capofila i fascicoli aziendali dei soci/partner (ogni variazione relativa ai soci comporterà un aggiornamento del fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista dei soci e l’indicazione del soggetto capofila).

Nel caso in cui, invece, il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali (es. società consortile), il nuovo soggetto dovrà provvedere, per il tramite dei propri organi rappresentativi, alla costituzione/aggiornamento/ validazione di un proprio “fascicolo aziendale”. Qualora per esigenze relative all’istruttoria si rendanecessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, sarà necessario associare al “fascicolo aziendale” della società anche i fascicoli aziendali dei soci. In tal caso, i singoli bandi ne specificano condizioni e modalità.

8.1.1. Contenuto del fascicolo

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D.Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l’insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all’art. 9 del D.P.R. n. 503/99 e delle Circolari AgEA.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, come specificato dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota UMU.2015.749) e ss.mm.ii.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, le informazioni relative al patrimonio produttivo dell’azienda, in funzione sia del soggetto richiedente che dei procedimenti attivati; sono fatte salve le ulteriori disposizioni specifiche dettate dai singoli bandi.

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione della “scheda fascicolo” (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.

8.1.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale

All’atto della presentazione della Domande, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA,

il potenziale Beneficiario deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AgEA.

A tal fine, il potenziale Beneficiario potrà rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato;
- Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale;
- UOD 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e 50.07.26 – territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

Le modalità applicative del decreto-legge n. 76/2020 sono disciplinate dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto DM 99707/2021, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

8.1.3. Individuazione del partenariato da parte di Enti pubblici

In caso di partecipazione al Partenariato da parte di Enti pubblici, è necessario, laddove previsto, un atto deliberativo dell'organo esecutivo che ne disponga l'adesione e ne approvi i relativi impegni, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi programmatici assunti dall'Ente pubblico e dell'utilità per l'eventuale territorio amministrato.

Nel caso in cui l'Ente pubblico intenda attivare forme di cooperazione con soggetti privati, nella costituzione del partenariato dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di Partenariato Pubblico-Privato.

8.2. Appalti pubblici

Ove applicabili, i singoli soggetti componenti il partenariato sono tenuti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Gli appalti pubblici sono affidati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, e in particolare della Direttiva Comunitaria n. 24/2014/UE e del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le disposizioni del codice si applicano ai lavori, servizi e forniture con modalità differenti in base alle soglie di rilevanza comunitaria definite dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, e periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto (di cui all'art. 3 co. 1 lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3 comma 1 lett. bbbb del Codice) anche telematici, previsti in materia di contenimento della spesa (cfr. Par. 8.2.1).

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le Stazioni Appaltanti scelgono la procedura cui attenersi secondo quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell'avvio delle procedure di affidamento.

Per l'affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, come definiti all'articolo 3 lett. vvvv) del Codice, è sempre fatta salva la possibilità di adottare le procedure ordinarie.

Le Stazioni appaltanti possono inoltre ricorrere all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture nel rispetto delle soglie e condizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti all'emergenza da COVID-19, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in deroga all'articolo 36 comma 2 e 157 comma 2 del Codice dei contratti.

In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione, ai sensi del codice dei contratti o della normativa transitoria per l'emergenza da COVID-19, ai fini del riconoscimento del contributo a valere sul PSR Campania 2014-2020, l'ente dovrà acquisire, prima dell'affidamento, almeno 3 preventivi di spesa per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, nonché alla garanzia della qualità e al contemperamento dell'economicità della prestazione resa.

8.2.1. Acquisti in rete

Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite pervia elettronica.

Nella Sezione II (Capo I, Titolo III) del D. Lgs. n. 50/2016 (articoli dal 54 al 58) contenente norme in materia di utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati, nonché nella normativa del Programma per la razionalizzazione degli acquisti, vengono disciplinati gli strumenti, i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, nonché lo svolgimento delle relative procedure.

8.2.2. Lavori in amministrazione diretta

Gli Enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), e nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In questo caso, sono ammissibili a finanziamento anche le operazioni eseguite direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa

organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri. Affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

8.3. Aiuti di stato

La tipologia di intervento 16.1.2 è sottoposta al Reg. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*. Per tali tipologie, posto che l'aiuto concesso all'ATI/ATS debba essere imputato pro quota all'impresa raggruppata, effettiva beneficiaria del Sostegno, è rispetto alla stessa, singolarmente considerata, che valgono i criteri di "impresa unica", le implicazioni delle ipotesi di fusione e scissione, il rispetto dell'importo di cui all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. Pertanto, ogni impresa singolarmente considerata, costituenda o costituita in ATI/ATS, dovrà rispettare i requisiti di cui al predetto regolamento e rendere la relativa dichiarazione.

In particolare, il regolamento comunitario si applica, come sancito dall'articolo 1, agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad esclusione:

- a) delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b) delle imprese operanti della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) degli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati;
- e) degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Tuttavia, all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, viene chiarito che nel caso in cui un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) svolga anche attività rientranti nel campo di applicazione del suddetto Reg. (UE) n. 1407/2013 (come per molte misure del PSR 2014/2020), la regola del *de minimis* si applica agli aiuti concessi in relazione a queste ultime attività, a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

8.4. Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 del

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali, prorogato sino al 31/12/2022¹ con nota prot. n. 0040128 del 28 gennaio 2022.

La Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento della normativa nazionale (di norma, a cadenza annuale) riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO ed alle BCAA previsti dal Reg. (UE)1306/13 e dal vigente Decreto Ministeriale in materia di Condizionalità, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa. Inoltre, elenca i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio regionale.

Il provvedimento regionale è consultabile sul sito internet della Regione Campania, all'indirizzo:

- http://agricoltura.regione.campania.it/riforma_pac/pac-home.htm

9. Modalità di presentazione della proposta progettuale e delle Domande di sostegno e di pagamento

9.1. Modalità di presentazione della Proposta Progettuale

Le Proposte progettuali devono essere trasmesse all'indirizzo PEC dedicato entro la scadenza, pena inammissibilità della proposta (farà fede la data e l'ora della PEC come da ricevuta di consegna). Fatte salve le ulteriori previsioni del bando, la Proposta Progettuale deve essere presentata sulla base di un accordo tra i soggetti componenti il partenariato – aggregati secondo le modalità e le forme giuridiche previste dalla normativa applicabile (cfr., paragrafo 12.1 del presente documento).

In caso di partenariati già costituiti, come ATI/ATS, il capofila, nella persona del rappresentante legale, presenta la proposta progettuale in nome e per conto di tutti i partner. In tal caso, il richiedente, pena la non ammissibilità della Proposta Progettuale, deve allegare alla stessa la copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferitogli, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato nel bando attuativo.

Nel caso di partenariati non ancora costituiti la Proposta progettuale deve essere presentata dal soggetto designato come capofila. In tal caso, quindi, il soggetto capofila, pena la non ammissibilità della Proposta, deve allegare alla stessa la dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi nella forma di ATI/ATS ed a conferire mandato speciale con rappresentanza al soggetto designato quale capofila, in caso di superamento della selezione di merito. Al capofila, inoltre, deve essere conferito mandato a presentare la Proposta. In fase di attuazione dell'operazione, fatte salve le ulteriori disposizioni del bando, la costituzione del partenariato darà luogo ad una forma associativa priva di soggettività giuridica, che agirà per mezzo del mandatario.

9.2. Modalità di presentazione delle Domande di Sostegno

Le Domande di Sostegno devono essere presentate previa costituzione/aggiornamento/validazione del "fascicolo aziendale" (secondo le modalità indicate nel precedente Paragrafo 8.1). Fatte salve le ulteriori previsioni del bando, la Domanda potrà

¹ A partire dal 01 gennaio 2023 sarà di applicazione la nuova disciplina di condizionalità prevista dal Reg. (UE) n.2021/2115.

essere presentata solo dai partenariati le cui proposte sono in posizione utile nella Graduatoria Regionale di Merito definitiva delle proposte progettuali.

Nel caso la proposta progettuale sia stata presentata da un partenariato non costituito è necessario prima della presentazione della Domanda di sostegno che questo si costituisca secondo quanto previsto dall'accordo sottoscritto tra i soggetti componenti.

Il capofila, nella persona del rappresentante legale, presenta la Domanda di Sostegno in nome e per conto di tutti i partner (c.d. "Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi"). In tal caso, il richiedente, pena la non ammissibilità della Domanda, deve allegare alla stessa la copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferitogli, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato nel bando attuativo.

9.3. Modalità di presentazione delle Domande

Le Domande di Sostegno e le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/ aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande di Sostegno edelle Domande di Pagamento, il Beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il "responsabile regionale delle utenze" pressola UOD 50 07 20;
- presentazione in proprio, come utente qualificato.

L'utente abilitato (CAA, libero professionista, utente qualificato), una volta completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda all'Ufficio competente, unitamente alla documentazione tecnico/amministrativa richiesta dal bando in formato PDF. La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AgEA e disponibili sul sito:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

La data di rilascio telematico della Domanda è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione consegnata dall'utente abilitato al richiedente. I singoli bandi stabiliscono i termini per il rilascio (presentazione) delle domande.

In forza alla L.R. del 21/05/2012 n. 12, prima del rilascio della Domanda sul SIAN, i CAA verificano la completezza della documentazione che corredo la Domanda di Sostegno degli utenti assistiti, e procedono alla compilazione della specifica *check-list* definita dall'Amministrazione Regionale; la *check-list* compilata è trasmessa a corredo della Domanda di Sostegno, unitamente a tutta la documentazione prevista dal bando.

9.3.1 Segnalazione delle anomalie in fase di compilazione e rilascio della Domanda di Sostegno

Qualora per un mal funzionamento tecnico l'applicativo informatico impedisca il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN, i soggetti abilitati alla compilazione/rilascio delle domande possono segnalare l'anomalia all'indirizzo mail helpdesk@l3-sian.it del portale SIAN, ai fini dell'apertura del ticket. Tale segnalazione, con l'evidenza dell'anomalia riscontrata, va effettuata non oltre il termine ultimo per il rilascio delle domande stabilito dal bando.

A seguito della segnalazione per l'apertura del ticket, i soggetti abilitati devono inviare entro e non oltre il giorno successivo alla data di scadenza prevista dal bando, una PEC al seguente indirizzo: dg.500700@pec.regione.campania.it, avente nell'oggetto la dicitura "Segnalazione anomalia presentazione domanda di sostegno – Tipologia d'intervento " e, in allegato, la scheda "Segnalazione anomalia SIAN" (disponibile al seguente link) debitamente compilata in ogni sua parte e le schermate del sistema che evidenziano l'anomalia bloccante.

L'Autorità di Gestione, dopo la chiusura dei termini stabiliti per la presentazione delle Domande di Sostegno, provvederà, di concerto con AgEA, a verificare l'imputabilità delle segnalazioni ricevute ad un oggettivo malfunzionamento del sistema, al fine di redigere una lista di perfezionamento e consentire ai soggetti richiedenti legittimati il completamento/rilascio informatico della Domanda di Sostegno anche successivamente alla data di scadenza prevista dal bando.

Ai fini della suddetta verifica, per il perfezionamento delle domande non saranno presi in esame i soggetti richiedenti che, oltre a non aver rispettato i termini indicati:

- non abbiano aperto un ticket di segnalazione all'indirizzo helpdesk@l3.sian.it;
- non abbiano inviato una PEC all'indirizzo dg.500700@pec.regione.campania.it;
- abbiano inviato una PEC priva della scheda "Segnalazione anomalia SIAN" e/o incompleta di uno o più elementi utili all'identificazione della domanda.

Le segnalazioni pervenute saranno riscontrate di concerto con l'Organismo Pagatore (con riferimento al ticket aperto all'indirizzo helpdesk@l3.sian.it) per verificare che la segnalazione sia dovuta ad un effettivo malfunzionamento del sistema e non ad un non corretto utilizzo della piattaforma. L'Autorità di Gestione non prenderà altresì in considerazione le segnalazioni di anomalie SIAN laddove il beneficiario non abbia svolto in tempo utile tutte le azioni propedeutiche al rilascio della Domanda di Sostegno previste dalle presenti disposizioni.

9.4. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande

Sul portale SIAN, le Domande si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domanda di Sostegno;
- Domanda di Variante progettuale;
- Domanda di Variante di progetto per cambio localizzazione degli investimenti;
- Domanda di Variante per cambio beneficiario;
- Domanda di Pagamento per Anticipazione;

- Domanda di Pagamento per Acconto (Stato di Avanzamento Lavori);
- Domanda di Pagamento per Saldo.

I termini per la presentazione delle Domande sono stabiliti dai singoli bandi di misura e/o dai cronoprogrammi approvati. In ogni caso, come meglio specificato nel Par. 14.1, sono irricevibili le Domande di Sostegno rilasciate sul portale SIAN oltre i termini stabiliti dai singoli bandi.

Sul SIAN, inoltre, sono presenti le Domande di rettifica, le Domande di rinuncia totale e le Domande di variante per ribasso d'asta (limitatamente agli enti pubblici).

9.5. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure non connesse alla superficie

Le Domande di Sostegno sono rilasciate telematicamente sul SIAN allo STAFF 50.07.91, che provvede all'assegnazione delle stesse alla UOD 500720 in qualità di Soggetto Attuatore (responsabile delle istruttorie) per il tramite del Responsabile delle assegnazioni.

Di seguito, si riportano i riferimenti dello STAFF 50.07.91 e della UOD 500720:

STAFF 50.07.91	Indirizzo e recapiti
STAFF 50.07.91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967602 PEC: staff.500791@pec.regione.campania.it

Soggetto Attuatore	Indirizzo e recapiti
UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo (ex UOD 06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici – servizi di sviluppo agricolo)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967304 - 081 7967302 PEC: psr.m1612@pec.regione.campania.it

Tutte le istanze e le comunicazioni successive, incluse le Domande di Pagamento, sono indirizzate alla UOD 500720 che ha in carico la Domanda di Sostegno.

10. Dematerializzazione e semplificazione

Per quanto riguarda le informazioni contenute nel fascicolo aziendale elettronico, che saranno acquisibili direttamente attraverso procedura informatizzata, non si richiede documentazione da allegare alla Domanda.

10.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)

Lo scambio di tutte le altre informazioni e documenti relativi la tipologia di intervento 16.1.2 deve avvenire attraverso posta elettronica certificata (PEC), in particolare, nei seguenti casi:

- per la presentazione della proposta progettuale
- per richiedere informazioni;
- per inviare comunicazioni o trasmettere documentazione;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione a mezzo posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il Beneficiario comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Proposta Progettuale e delle Domanda di Sostegno e/o di Pagamento e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione. Inoltre, nel caso di presentazione della Domanda di Sostegno e/o di Pagamento per il tramite di un libero professionista o di un CAA, il Beneficiario può comunicare anche l'indirizzo di posta elettronica del CAA/Libero professionista per consentire l'invio delle comunicazioni per conoscenza anche a tali soggetti.

10.2. Firma elettronica

Per l'utilizzo della firma elettronica in ambito SIAN, si rimanda alle specifiche istruzioni operative di AgEA.

10.3. Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP)

Ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 14 ottobre 2015, è istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania. Il SURAP svolge funzione informativa, di supporto, assistenza e consulenza alle imprese, e di messa in rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competenti.

I riferimenti e i punti di contatto del SURAP sono resi disponibili sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it).

11. Tracciabilità – Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici. In particolare, per il FEASR il CUP è richiesto per tutti i progetti che presentano un atto di concessione giuridicamente vincolante. Esso resta comunque valido anche dopo la "chiusura" del progetto e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto.

In particolare, il CUP deve essere richiesto dall'Autorità di Gestione preliminarmente all'emissione del Provvedimento di concessione. Il CUP deve essere indicato nel Provvedimento di concessione ed deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto. L'Autorità di Gestione pubblica l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili identificate dal rispettivo codice CUP, preventivamente acquisito.

12. Ammissibilità e valutazione

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le cause di inammissibilità, la documentazione a corredo delle istanze ed i criteri di selezione relativi alla Tipologia di intervento 16.1.2 sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda.

In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni.

12.1. Forme di Partenariato

La Misura 16 ha l'obiettivo di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, promuovendone

l'integrazione attraverso accordi di partenariato da sviluppare intorno ad un'idea. La forma di partenariato contemplata dalla Misura 16, tipologia 16.1.2 è rappresentata dal Gruppo Operativo del PEI AGRI, così come definito dalla scheda di misura corrispondente.

12.2. Affidabilità del richiedente

I requisiti minimi di affidabilità devono sussistere in capo a tutti i soggetti costituenti il GO. Saranno pertanto gli stessi, direttamente o, trattandosi di persone giuridiche, attraverso i propri rappresentanti legali, a rendere le dovute dichiarazioni.

Fatte salve le ulteriori disposizioni previste nei bandi attuativi, le condizioni minime di affidabilità per il richiedente (soggetto privato) coincidono con il:

- 1) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 2) (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001;
- 3) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 4) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di illeciti penalmente rilevanti;
- 5) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capoli e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando).

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura penale (estinzione del reato).

I soggetti tenuti al rispetto delle suddette condizioni sono indicati nei modelli di dichiarazione sostitutiva allegati ai bandi attuativi.

Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto pubblico o privato che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito delle misure non connesse alla superficie del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto. Tale condizione si applica anche al soggetto che non abbia restituito l'importo dovuto a seguito di rinuncia o dell'applicazione di sanzioni/riduzioni.

Infine, ai fini dell'ammissibilità delle imprese e rispetto a operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti produttivi, in sede di concessione delle agevolazioni sarà verificata la regolarità contributiva del richiedente ai sensi dell'art. 31, comma 8-quater della Legge n. 98 del 09/08/2013 attraverso l'acquisizione del DURC. Si specifica che, in tutti i casi, AgEA, in qualità di OP, provvederà in sede di pagamento alla compensazione dei contributi previdenziali dovuti.

12.2.1. Certificazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, per le erogazioni di importo superiore ai 150.000 euro si procede all'acquisizione dell'informazione antimafia.

Per le Domande di Sostegno valutate ammissibili, la verifica sarà avviata tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 159/2011, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

L'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che "Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020".

Successivamente, l'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza per i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati. In tali casi si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, infine, ha stabilito che fino al 30 giugno 2023 ricorre sempre il caso di urgenza per i procedimenti sopra indicati. AgEA, tuttavia, ha comunicato con nota Prot. n. 0033355 del 22/04/2022 che il ripristino effettivo della procedura ordinaria decorre dal 15 aprile 2022 e che, pertanto, a partire da tale data, dovranno essere rispettate le procedure di controllo antimafia ordinarie allo stato vigenti, fermo restando che il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 resta ammessa esclusivamente nei casi in cui l'elemento dell'urgenza si concretizzi nell'esigenza da parte di Agea di evitare perdite di risorse finanziarie ovvero di incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea.

A tal fine, tutti i soggetti costituenti il GO sono tenuti a fornire idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di certificazione familiari conviventi, nonché comunicare tempestivamente l'eventuale modifica dei dati dichiarati. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono indicati all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Il certificato non è comunque richiesto, ai sensi del citato D. Lgs. n. 159/2011, "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per le ulteriori istruzioni operative, si rimanda alle Circolari AgEA n. 4435 del 22 gennaio 2018, ORPUM n. 4464 del 22 gennaio 2018, AgEA n. 9638 del 08 febbraio 2018, ORPUM n. 1325 del 08 gennaio 2019, AgEA n. 12575 del 17 febbraio 2020, AgEA n. 36273 del 28 maggio 2020, ORPUM n. 4142 del 23 gennaio 2021, AgEA n. 11440 del 18 febbraio 2021, ORPUM n. 11582 del 18 febbraio 2021, AgEA n. 03166 del 18 gennaio 2022 e ORPUM n. 14089 del 21 febbraio 2022, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni dell'Organismo Pagatore.

12.2.2. Imprese in difficoltà e destinatarie di ordini di recupero pendenti – progetti relativi a prodotti fuori allegato 1 del TFUE

I POI che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE sono soggetti al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, oppure agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, oppure al Reg. (UE) n. 651/2014, oppure alla Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Per gli effetti non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Pertanto, tutti i soggetti privati costituenti il GO che attuerà tali interventi dovranno integrare la Domanda di Sostegno con:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non è destinataria di un ordine di recuperopendente per gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non si trova nella condizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art 2, punto 14) del Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

In presenza di partenariati costituiti, il requisito del non ricadere nella ipotesi di "impresa in difficoltà" deve riguardare tutte le imprese private, consorziate, costituite in raggruppamenti temporanei o rete d'impresa o aderenti, con atto formale vincolante, a Protocolli d'Intesa pubblico-privati.

Infine, ulteriori specifiche limitazioni inerenti all'accesso ai benefici per le imprese in difficoltà o destinatarie di ordini di recupero pendenti possono essere previste nei singoli bandi, cui si rimanda.

Per la definizione di impresa in difficoltà si rimanda al glossario (cfr. Par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Le imprese che richiedono i benefici a valere sulle Misure di cui al presente paragrafo dovranno integrare la Domanda di Sostegno con una dichiarazione sulla dimensione aziendale così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

12.3. Ammissibilità delle Spese

Per la determinazione dell'ammissibilità ed eleggibilità delle spese, il riferimento è rappresentato dal Documento del MiPAAF "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", come da Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 approvato con DM n. 6093 del 06 giugno 2019 e modificato con DM n. 14786 del 13 gennaio 2021. Il documento è reperibile sul sito internet del MiPAAF.

Sono ammissibili soltanto le spese:

- 1) sostenute per interventi previsti dal bando e valutati secondo i criteri di selezione in esso previsti (art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- 2) sostenute da un beneficiario e pagate dall'organismo pagatore tra la data di presentazione della domanda di sostegno e il 31 dicembre 2025 (art. 65 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/13, art. 60, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013) e art. 2 par. 2 del Reg (UE) n. 2020/2220);
- 3) quietanzate (ove non ricorrano i casi di costi semplificati di cui al paragrafo 16.4.2) prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.

In ogni caso, non è consentito corrispondere l'aiuto a soggetti differenti dal diretto Beneficiario, come indicato nei provvedimenti di concessione del contributo (divieto di cessione del credito). Non sono ammissibili i deprezzamenti, le passività, gli interessi passivi e gli interessi di mora.

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione rientranti nelle seguenti categorie di spesa eleggibili:

a - Costi di "funzionamento" a carico del Gruppo Operativo (GO).

Spese amministrative, bancarie e legali per la costituzione ed il funzionamento del GO; spese di funzionamento e gestione del G.O., inclusi materiale di consumo e forniture nonché consulenze specialistiche; spese per il personale dedicato alle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio delle azioni del Piano; spese relative a riunioni ed incontri del partenariato del GO; affitto di locali funzionali al progetto; altri costi riconducibili alle spese generali.

b - Costi diretti previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano.

Investimenti funzionali alla realizzazione del Piano; spese per l'acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto; costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel test); prove in campo; acquisizione di brevetti e licenze; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano. Spese per il personale direttamente coinvolto nella esecuzione delle attività, spese per missioni e trasferte e consulenze esterne qualificate necessarie alla realizzazione del Piano del GO. Sono esclusi i costi relativi a materiali di consumo.

c - Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e partecipazione alle attività delle reti nonché alle attività promosse dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Organizzazione di seminari, workshop, visite guidate, sessioni dimostrative, siti web, materiale informativo e divulgativo sui risultati e l'andamento del Piano. Spese per il personale, strumentazioni e attrezzature e consulenze specialistiche connesse alle attività di divulgazione e trasferimento dei risultati. Spese per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività della Rete europea PEI-AGRI e della Rete Rurale Nazionale, nonché ad eventi organizzati dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Nello specifico per quanto riguarda le spese per il personale coinvolto nelle attività del G.O., esse possono comprendere il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali.

Tali spese sono ricomprese nelle seguenti categorie:

- stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per ricercatori,



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività progettuali;

- borse di studio ed assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del Piano del GO.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

12.3.1 Spese per Investimenti

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ammortamento per la durata del progetto.

Sono ammissibili le spese di "messa a dimora", e cioè gli interventi strettamente necessari all'installazione ed agli impianti/collegamenti/conessioni necessari ad assicurare l'operatività degli impianti e dei prototipi.

Per quanto riguarda gli investimenti, siano essi ascrivibili a prototipi o siano semplicemente funzionali all'attuazione del progetto, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, ivi compresi i costi connessi all'installazione, all'inserimento nella struttura operativa di riferimento ("messa a dimora") ed al collaudo;
- b) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti (escluso l'eventuale prototipo e/o innovazione oggetto dell'attività progettuale), licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- c) acquisto di animali e di piante annuali e poliennali, compresa la loro messa a dimora, se necessari e coerenti per quantità e qualità con gli obiettivi progettuali.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

12.3.2 Spese di investimento relative a prototipi

Nel caso di investimenti relativi alla realizzazione di prototipi e/o di impianti su piccola scala, a scopo esclusivamente sperimentale e dimostrativo, che abbiano effetti economici nulli o trascurabili, ivi comprese opere di tipo agronomico, l'intera spesa relativa è da considerarsi ammissibile e l'aliquota sarà pari al 100%.

12.3.2.1 Casi di inammissibilità

Non è ammissibile:

- l'esecuzione di investimenti di mera sostituzione – si definiscono "investimenti di mera sostituzione" quegli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di macchinari o impianti esistenti, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. effettuare investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;

- effettuare investimenti realizzati al fine di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.

Nel caso di investimenti agricoli, inoltre, ai sensi dell'articolo 45, par. 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti: i) l'acquisto di diritti di produzione agricola; ii) l'acquisto di diritti all'aiuto.

12.3.3 Spese generali

Per le spese generali, non soggette a rendicontazione, è stato definito congruo un tasso forfettario pari al 25% dei costi diretti ammissibili del piano del GOI (punto b paragrafo 12.3). In applicazione di quanto disposto nella seconda parte dalla lettera c) del punto 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che il tasso forfettario sia basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario si mutua il tasso applicato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013, pari appunto al 25%.

12.3.4 IVA ed altre imposte

Ai sensi dell'art. 69, par. 3, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. In relazione all'IVA non recuperabile il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di ammissibilità a contributo dell'IVA, con nota n. 90084 del 22/11/2016, pubblicata al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

12.3.5 opere eseguite in economia

Esclusivamente nel caso di opere eseguite in economia sotto forma di prestazione di lavoro da parte dell'imprenditore agricolo, ascrivibili alla tipologia dei prototipi così come definiti dal par. 12.3.1, il valore massimo ammissibile della prestazione è stabilito pari al 70% del valore presente nelle voci corrispondenti del prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR 333 del 28.06.2022, applicando il costo standard di cui al par. 14.2.2.

12.4. Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto che gli interventi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione del PSR e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. I Criteri di Selezione del PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati con DRD n. 15 del 04/05/2016 e ss.mm.ii.

A tal fine, l'ammissibilità delle operazioni selezionate viene subordinata al raggiungimento del punteggio minimo, come riportato nei singoli bandi attuativi, cui si rimanda.

Inoltre, laddove la classificazione del territorio regionale rappresenti un elemento per

l'attribuzione dei punteggi in fase di valutazione delle istanze (esempio localizzazione in aree Natura 2000, aree svantaggiate ecc.), al fine di garantire la parità di trattamento tra i partecipanti, è di applicazione la classificazione vigente alla data di pubblicazione del bando.

13. Verifiche sulla Proposta Progettuale

La valutazione delle Proposte Progettuali prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità;
- istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità);
- valutazione (attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione);
- eventuale riesame della Proposta Progettuale.

13.1. Ricevibilità delle Proposte Progettuali

I Soggetti Attuatori competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l'istruttoria di ricevibilità formale delle proposte progettuali. La ricevibilità formale delle Proposte è accertata mediante la verifica della trasmissione entro i termini previsti all'indirizzo PEC dedicato (farà fede la data e l'ora della PEC come da ricevuta di consegna).

Sono dichiarate irricevibili le Proposte presentate oltre i termini stabiliti.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l'istanza è dichiarata non ricevibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario via PEC.

In caso di esito positivo, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata al controllo di ammissibilità.

13.2. Istruttoria amministrativa delle Proposte Progettuali

Le Proposte ricevibili sono sottoposte a istruttoria amministrativa, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Proposte e/o negli atti a corredo, da parte di una Commissione all'uopo nominata dal soggetto attuatore.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Proposta Progettuale;
- del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando per questa fase specifica.

Il possesso di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità deve essere dimostrato dal richiedente tramite le dichiarazioni di cui al DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Ciascuna dichiarazione, ai sensi del citato DPR, deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La necessità di allegare copia del documento alle autodichiarazioni non sussiste solo se le stesse sono sottoscritte in modalità digitale.

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli a seguito della presentazione della domanda di sostegno.

In caso di esito positivo dell'istruttoria amministrativa, si procederà alla valutazione della Proposta Progettuale sulla base dei criteri di selezione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria amministrativa l'istanza viene dichiarata non

ammissibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al Beneficiario mediante PEC, successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito provvisoria. Il Beneficiario può far pervenire, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr., Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale di Merito definitiva (cfr. Par. 13.4 e 0). Si precisa che, il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, notifica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame.

Il sostegno è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Qualora il rispetto di uno dei criteri di ammissibilità, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto venisse meno dopo l'ammissione a finanziamento, il sostegno è revocato integralmente. Si rimanda ai singoli bandi per quanto concerne le condizioni di ammissibilità che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto.

13.3. Valutazione delle Proposte Progettuali e Graduatoria

Le proposte progettuali che abbiano superato positivamente l'istruttoria amministrativa saranno valutate in base ai criteri di selezione definiti nel bando, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, la loro ammissibilità è sempre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo.

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto, ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun criterio, fino ad un massimo di 100 punti. Saranno considerati idonei i progetti che raggiungeranno un punteggio di almeno 55 punti. I progetti idonei saranno ammessi alla seconda fase di valutazione secondo l'ordine della graduatoria redatta per ciascuna Focus Area e sino ad esaurimento delle risorse disponibili della stessa. In caso di parità di punteggio sarà selezionato il progetto che avrà riportato il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai criteri di cui al principio di selezione 4 (criteri 4.1, 4.2, 4.3). In caso di ulteriore parità sarà data preferenza alla proposta progettuale pervenuta prima, come da ricevuta di consegna della PEC di invio (nel caso di più PEC, dell'ultima utile a completare la documentazione).

La Commissione può disporre tagli e/o modifiche a singole voci di spesa a seguito della verifica di ammissibilità dei costi delle operazioni, in termini di pertinenza e congruità.

Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità dei costi, in primis sarà verificata la conformità delle voci indicate con le categorie di costo previste nel bando. Parallelamente, per ogni singola voce sarà verificato se è:

- imputabile, ovvero, in diretta relazione tra spese, operazioni ed obiettivi;
- pertinente rispetto al progetto. I costi per essere ammissibili devono essere strettamente connessi all'operazione approvata, ovvero riferirsi a operazioni riconducibili alle attività ammissibili previste dal progetto. La valutazione della pertinenza è demandata alla commissione di valutazione che valuta la pertinenza dei costi in base alla documentazione presentata;
- congrua rispetto ai costi approvati. Non vengono riconosciuti costi eccessivamente elevati o superflui. Un costo si considera eccessivamente elevato quando, a insindacabile giudizio di chi valuta e controlla, si discosta in maniera sensibile dal costo medio di mercato del bene o servizio acquisito per gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo. Il costo è superfluo quando, ancorché correlabile al progetto, può essere evitato. La valutazione della congruità dei costi è demandata alla commissione di valutazione, che la valuterà in

base alla documentazione presentata.

Per le spese di personale, ai fini delle verifiche di ammissibilità dei costi, il beneficiario presenta un "Piano dei fabbisogni", che contiene l'analisi delle esigenze attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista quali quantitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste, il rapporto contrattuale, il relativo impiego temporale ed il costo in base alle tabelle standard dei costi unitari di riferimento, quando applicabile, con evidenza del costo orario.

13.4. Graduatoria Regionale di merito provvisoria e definitiva

All'esito dell'istruttoria e valutazione delle proposte, l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale di merito provvisoria, che individua:

- i) elenco provvisorio delle Proposte idonee;
- ii) elenco provvisorio delle Proposte non ammissibili (che include le Proposte non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e le Proposte non ammissibili a seguito dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al Par. 13.2).

Contestualmente viene adottato e pubblicato l'elenco definitivo delle Proposte non ricevibili.

Per le Proposte non ammissibili (sia per mancato raggiungimento del punteggio minimo, sia a seguito dell'esito negativo dell'istruttoria amministrativa di cui al Par. 13.2) l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata all'interessato mediante PEC successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito provvisoria. L'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr. Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale di Merito definitiva.

Per le Proposte idonee per le quali all'esito dell'istruttoria è stata determinata una riduzione del contributo richiesto, l'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito Provvisoria, richiesta di riesame (cfr. Par. 0) i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale di Merito definitiva.

In ogni caso, si precisa che il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, comunica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame. Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

All'esito di tutti i riesami l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale di Merito definitiva, che individua:

- i) elenco definitivo delle Proposte idonee alla presentazione della domanda di sostegno per ogni focus area;
- ii) elenco definitivo delle Proposte non idonee per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;
- iii) elenco definitivo delle Proposte non ammesse.

Avverso il provvedimento che adotta la Graduatoria Regionale di Merito definitiva è possibile

esperire ricorso al TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria del bando, laddove dovessero rendersi disponibili "economie" (ad es. a seguito di rinunce, minori realizzazioni, ribassi d'asta), l'Autorità di Gestione dispone l'eventuale scorrimento della graduatoria, previa valutazione di fattibilità ed opportunità.

14. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione UE e nazionale e dal PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. Tali controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

- l'ammissibilità del beneficiario;
- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;
- per i costi reali di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusi gli ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati; tuttavia per le operazioni con costi ammissibili fino a 5.000 euro, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall'AdG.

I controlli amministrativi, inoltre, comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti a valere su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento ai periodi di programmazione precedenti. I singoli bandi individuano le modalità e le condizioni specifiche che demarcano gli aiuti riconoscibili dal PSR rispetto a quelli riferibili agli altri regimi.

Ai fini dei controlli amministrativi, il trattamento delle Domande di Sostegno prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità;
- istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità);
- revisione della Domanda di Sostegno.

14.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno

I Soggetti Attuatori competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l'istruttoria di ricevibilità formale delle Domande. La ricevibilità formale delle Domande è accertata mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini previsti (per presentazione si intende il rilascio della Domanda sul SIAN, secondo le modalità indicate nel Paragrafo 9.2);
- sottoscrizione dell'istanza (con codice OTP).

Sono dichiarate irricevibili le Domande per cui sia verificata una o più delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti;
- mancato rilascio sul SIAN;

- mancanza della firma digitale (con codice OTP) del richiedente.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l'istanza è dichiarata non ricevibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario via PEC.

In caso di esito positivo, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata al controllo di ammissibilità.

14.2. Istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno

Le Domande ricevibili sono sottoposte a istruttoria tecnico-amministrativa, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti a corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;
- del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di eventuali limiti e divieti, definiti nei singoli bandi;
- della ragionevolezza dei costi rispetto all'operazione che si vuole realizzare secondo le modalità descritte nel successivo Paragrafo 14.2.2.

Il possesso di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità deve essere dimostrato dal richiedente tramite le dichiarazioni di cui al DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Ciascuna dichiarazione, ai sensi del citato DPR, deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La necessità di allegare copia del documento alle autodichiarazioni non sussiste solo se le stesse sono sottoscritte in modalità digitale.

La veridicità delle autodichiarazioni, ivi comprese quelle allegate alla proposta progettuale, è verificata nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni stesse, nonché di tutti i dati e i documenti che siano eventualmente in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso in cui dai controlli scaturisse la non veridicità del contenuto dell'autocertificazione si applicherà l'art. 75 del DPR n. 445/2000, con il conseguente rifiuto del sostegno e la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso in cui ne ricorrano gli estremi, inoltre, si provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Si specifica, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente qualora si accerti che il richiedente ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. Il richiedente è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, come riportato nello specifico documento approvato con DRD n. 423 del 30/10/2018.

In caso di esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, si procederà alla attribuzione alla domanda di sostegno del punteggio confermando quello attribuito alla proposta progettuale nella fase di valutazione di cui al paragrafo 13.3.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, l'istanza viene dichiarata non



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ammissibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al Beneficiario mediante PEC, successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale provvisoria. Il Beneficiario può far pervenire, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr., Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale definitiva (cfr. Par. 14.5 e 0). Si precisa che, il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, notifica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame.

In nessun caso il riesame potrà riguardare gli esiti del procedimento che ha portato alla definizione della graduatoria regionale di merito definitiva di cui al paragrafo 13.4, ivi compresa l'attribuzione del punteggio e la definizione degli importi ammissibili.

Il sostegno è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Qualora il rispetto di uno dei criteri di ammissibilità, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto venisse meno dopo l'ammissione a finanziamento, il sostegno è revocato integralmente. Si rimanda ai singoli bandi per quanto concerne le condizioni di ammissibilità che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno verrà rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati gli altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSR (in particolare, per quanto riguarda appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatorie), come meglio definito nei successivi Paragrafi 15.1, 17 e 18.3.

14.2.1. Documentazione incompleta

La documentazione tecnica e amministrativa indicata nel bando deve essere presentata all'atto della Domanda; qualora sia verificata la mancanza o la incompletezza anche di uno solo dei documenti previsti, la Domanda è considerata non ammissibile al sostegno.

Laddove previsto dai bandi, i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'investimento possono essere acquisiti presso gli enti competenti anche dopo la presentazione della Domanda di Sostegno e trasmessi al Soggetto Attuatore competente entro i termini perentori stabiliti dai bandi, comunque prima della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, pena il rifiuto del sostegno e l'esclusione dalla Graduatoria regionale definitiva. Si precisa, in ogni caso, che l'avvio dei lavori è sempre subordinato all'acquisizione e presentazione di tutti i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'investimento.

14.2.2. Ragionevolezza dei costi

Nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di sostegno è previsto uno specifico momento di verifica della ragionevolezza dei costi e della conformità degli stessi rispetto all'operazione e alle prescrizioni del bando.

L'elemento chiave della ragionevolezza dei costi è la sana gestione finanziaria richiesta dai regolamenti finanziari dell'UE e, in particolare, l'applicazione del principio di economicità.

La verifica sulla ragionevolezza dei costi e sulla conformità degli stessi rispetto all'operazione e alle prescrizioni del bando, potrà determinare, nei casi di esito negativo, il rifiuto integrale o parziale del sostegno.

La verifica della ragionevolezza dei costi non è prevista per le:

- Spese di funzionamento (costi indiretti) in quanto applicano l'ipotesi di costi semplificati di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013
- Spese di Personale calcolate secondo le tabelle standard dei costi unitari di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b) per le seguenti categorie:
 - personale di Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agro-industriale;
 - Imprenditore Agricolo;
 - Operai agricoli dipendenti;
- Spese per prestazioni professionali per:
 - consulenza agraria fornita da agronomi;
 - consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
 - servizi veterinari, servizi forniti da commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
 - attività degli studi di ingegneria;
 - studi di geologia;
 - altre consulenze professionali e/o specialistiche assimilabili

alle quali sarà applicato il costo unitario standard di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b).

14.2.2.1 Ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni materiali e immateriali per i Beneficiari Privati

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni materiali e immateriali, è adottata una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitive. Le offerte, inoltre, devono essere accompagnate da una apposita relazione, redatta e sottoscritta dal responsabile scientifico che:

- illustri, per ogni bene oggetto di richiesta di contributo, le caratteristiche essenziali e quelle opzionali;
- rappresenti il metodo adottato per la scelta delle ditte alle quali è stata richiesta la relativa offerta;
- attesti la congruità di tutte le offerte pervenute;
- specifichi i motivi della scelta dell'offerta.

Alla relazione dovrà, inoltre, essere allegato un prospetto di raffronto dei preventivi. I preventivi devono necessariamente:

- riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se



diversa dalla ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo unitario (sono esclusi preventivi "a corpo");

- riportare i seguenti dati essenziali:
 - a) ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa;
 - b) tempi di consegna/collaudato (se del caso) del bene oggetto di fornitura;
 - c) prezzo dell'offerta e modalità di pagamento;
 - d) data, luogo di sottoscrizione del preventivo e firma leggibile;
- essere in corso di validità. I preventivi devono riportare espressamente la durata di validità dell'offerta e dovranno essere stati emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda di Sostegno;
- essere rilasciati da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
- essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo;
- essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo;
- essere rilasciati da ditte che svolgono attività compatibile con l'oggetto dell'offerta.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta elettronica certificata, ovvero su quella del responsabile scientifico e allegati alla Domanda di Sostegno.

A partire dal 7 agosto 2020 AgEA ha reso disponibile sul SIAN un applicativo per la richiesta dei preventivi *on-line* e per la costituzione di un archivio di fornitori, che sostituisce la PEC quale strumento per la richiesta e ricezione dei preventivi.

Per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l'applicativo *on-line* per la richiesta dei preventivi:

- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf

L'assenza di tre preventivi validi ai sensi di quanto sopra richiamato determina la non ammissibilità a contributo della relativa spesa, sino alla non ammissibilità della domanda di sostegno, qualora nericorran le condizioni in sede di valutazione. Per attrezzature e/o beni afferenti ad impianti/processi innovativi e/o altamente specializzati, per cui non è possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, è necessario presentare una specifica relazione tecnica del tecnico progettista, controfirmata dal responsabile scientifico che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto e attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti.

Per i lavori il Beneficiario acquisisce tre preventivi, i quali dovranno essere basati sui prezziari ufficiali regionali vigenti al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, corredati di offerte scontate. La percentuale di sconto applicata sul prezzo totale deve essere la medesima per ciascuna voce del computo metrico. Le offerte devono essere accompagnate da un'apposita relazione, redatta e sottoscritta dal responsabile scientifico che specifichi i motivi della scelta dell'offerta.

Per opere non previste nei prezziari di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi. I singoli bandi ne disciplinano i criteri. Anche per quanto concerne la fornitura di servizi, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, la qualità del servizio e l'affidabilità del fornitore, è necessario acquisire tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di 3 offerte, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato. In tal caso, per dimostrare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero di analogo figura professionale ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

In ogni caso, il prezzo del bene e/o servizio acquistato, o dei lavori realizzati, non potrà superare l'importo dell'offerta prescelta, restando a totale carico del Beneficiario qualunque eventuale maggiorazione di spesa.

Per le spese di personale, ai fini delle verifiche di ammissibilità dei costi, il beneficiario presenta un "Piano dei fabbisogni" (parte integrante della Proposta progettuale), che contiene l'analisi delle esigenze attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista quali quantitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste, il rapporto contrattuale, il relativo impiego temporale ed il costo in base alle tabelle standard dei costi unitari di riferimento, quando applicabile, con evidenza del costo orario.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato e il progetto ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 14.2.2.2.

14.2.2.2 Ragionevolezza dei costi per i Beneficiari Pubblici

Per le Misure che prevedono beneficiari pubblici dovranno essere osservate le regole indicate nel presente paragrafo ai fini della ragionevolezza dei costi.

Per lavori, servizi e forniture

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture i Beneficiari Pubblici scelgono la procedura attenendosi a quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell'avvio delle procedure di affidamento.

Se i lavori sono realizzati con personale interno (lavori in amministrazione diretta, di cui al par. 8.2.2 delle presenti Disposizioni), ai fini della ragionevolezza, si terrà conto delle tabelle standard dei costi unitari di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b), ove applicabili. Anche in questo caso, il beneficiario è tenuto a presentare il piano dei fabbisogni.

Per l'affidamento delle attività di consulenza

Per l'affidamento delle attività di consulenza, assimilate alle prestazioni d'opera intellettuale, la selezione soggiace comunque all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa, al fine di rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la valutazione di congruità della scelta posta in atto rispetto al bisogno dell'ente. La predetta scelta avverrà in seguito ad apposita indagine di mercato previa pubblicazione di opportuno avviso pubblico, secondo

quanto prescritto dall' art. 7 co. 6 e 6-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

In merito alla determinazione degli importi massimi dell'attività di consulenza, per le materie non contemplate nel paragrafo 14.2.2 - Ragionevolezza dei costi - si fa riferimento alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 2, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Anche per attività di consulenza prestata da Società e di importo inferiore alle soglie previste dalla norma per gli affidamenti diretti, l'ente dovrà comunque espletare una preliminare indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno tre operatori economici.

In tutti i casi la ragionevolezza della spesa deve essere effettuata, anche in caso di appalti, tramite uno dei metodi previsti e deve essere verificata in fase di istruttoria tramite la corrispondente check-list Agea:

- Ragionevolezza della spesa tramite 3 preventivi
- Ragionevolezza della spesa tramite costi di riferimento
- Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi

14.3. Correzione di errori palesi

Il soccorso istruttorio è ammissibile esclusivamente nelle ipotesi disciplinate dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, ai sensi del quale, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Il Beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente;
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Gli errori determinati dal risultato di controlli incrociati delle Domande di Sostegno/Pagamento

con banche dati esterne non possono essere considerati automaticamente o sistematicamente come errori palesi, ma devono essere valutati caso per caso.

Il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi inviando una richiesta via PEC, debitamente sottoscritta, alla UOD competente. Alla richiesta deve essere allegato il documento di identità del richiedente in corso di validità, nonché l'eventuale documentazione necessaria al "riconoscimento dell'errore palese". A seguito di istruttoria puntuale, qualora ne ricorrano le condizioni, la UOD competente provvede al "riconoscimento dell'errore palese" e ne informa il beneficiario.

Qualora l'errore sia stato commesso nella compilazione della Domanda di Sostegno, la UOD competente autorizza il richiedente a rilasciare sul SIAN la Domanda di rettifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (correzione di errori palesi), indicando puntualmente tutte le correzioni da effettuare sulla Domanda iniziale. In nessun caso è autorizzata la sostituzione degli allegati alla Domanda iniziale.

A seguito del rilascio della Domanda di rettifica, la competente UOD accerta:

- che le modifiche alla Domanda iniziale abbiano riguardato esclusivamente le correzioni precedentemente autorizzate;
- che gli allegati alla Domanda iniziale non siano stati modificati.

Le Domande di rettifica per le quali anche una sola di tali verifiche abbia dato esito negativo, sono irricevibili. Sono irricevibili anche le Domande di rettifica presentate successivamente alla scadenza dei bandi, senza preventiva autorizzazione regionale.

Qualora il riconoscimento dell'errore palese riguardi un allegato alla domanda di sostegno iniziale, la UOD competente ne tiene conto nel proseguo dell'istruttoria. In nessun caso può essere autorizzata la sostituzione dell'allegato originario tramite Domanda di rettifica sul SIAN.

14.4. Revisione delle Domande di Sostegno

All'esito dell'istruttoria delle Domande di Sostegno, a maggiore tutela del Fondo FEASR, un campione del 5% delle domande pervenute viene sottoposto a revisione. All'esito di tutte le revisioni si procede alla formazione della graduatoria, come indicato al successivo Par. 14.5.

14.5. Graduatoria Regionale provvisoria e Graduatoria Regionale definitiva

All'esito dell'istruttoria, l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale provvisoria, che individua:

- i) elenco provvisorio delle Domande di sostegno ammissibili;
- ii) elenco provvisorio delle Domande di sostegno non ammissibili a seguito dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al Par. 14.2.

Contestualmente viene adottato e pubblicato l'elenco definitivo delle Domande di sostegno non ricevibili.

Per le Domande non ammissibili l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata all'interessato mediante PEC successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale provvisoria. L'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr. Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva.

Per le Domande ammissibili per le quali all'esito dell'istruttoria è stata determinata una riduzione del contributo richiesto, l'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della Graduatoria Regionale Provvisoria, richiesta di riesame (cfr. Par. 0) i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva.

In ogni caso, si precisa che il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, comunica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame. Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

All'esito di tutti i riesami l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale definitiva.

Avverso il provvedimento che adotta la Graduatoria Regionale definitiva è possibile esperire ricorso al TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria del bando, laddove dovessero rendersi disponibili "economie" (ad es. a seguito di rinunce, minori realizzazioni, ribassi d'asta), l'Autorità di Gestione dispone l'eventuale scorrimento della graduatoria regionale di merito definitiva, previa valutazione di fattibilità ed opportunità, riaprendo il bando sul SIAN per la presentazione delle domande di sostegno delle proposte progettuali divenute idonee a seguito dello scorrimento di graduatoria.

15. Concessione dei benefici

15.1. Provvedimento di concessione

Relativamente alle Domande ammissibili e finanziabili in graduatoria, il Soggetto Attuatore genera il CUP e adotta il Provvedimento di concessione dell'aiuto (DICA) e invita il beneficiario, a mezzo PEC, a presentarsi entro un congruo termine presso la sede del Soggetto Attuatore per ricevere e sottoscrivere la DICA. La mancata sottoscrizione del provvedimento di concessione entro tale termine comporta l'attivazione della procedura di decadenza dall'aiuto (rinuncia implicita).

I Provvedimenti di concessione del contributo adottati dalle competenti strutture regionali, dovranno specificare, tra l'altro:

- il soggetto mandatario, il legale rappresentante e tutti i soggetti componenti il partenariato;
- il codice fiscale o P.IVA del soggetto capofila, il codice fiscale o partita IVA del nuovo soggetto giuridico.

Resta di competenza esclusiva del soggetto capofila/rappresentante legale la presentazione della domanda di proroga o di variante.

Il Provvedimento indica i presupposti della concessione e i termini della medesima, e precisa le condizioni e gli obblighi al cui rispetto il Gruppo Operativo è tenuto, in relazione al bando di riferimento, nonché degli impegni assunti con la presentazione della Domanda.

Ferma restando la immodificabilità del progetto candidato, eventuali modifiche in aumento del quadro economico allegato alla Domanda di Sostegno restano a carico del beneficiario. L'adozione del Provvedimento di concessione è, in ogni caso, sempre subordinata alla presentazione dei necessari titoli abilitativi autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati.

I Provvedimenti di concessione specificano:

- numero identificativo della Domanda di Sostegno (*barcode*) attribuito dal SIAN;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) ed eventuale CIG;
- il nominativo del Beneficiario e la ragione sociale;
- il codice fiscale o P.IVA;
- la spesa ammessa a finanziamento;
- il contributo concesso;
- le date limite per l'avvio e la conclusione degli interventi.

Il Provvedimento di concessione riporta, inoltre:

- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di stabilità delle operazioni – art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 – nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale, con indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste, nel caso in cui non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni/esclusioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni) sino alla decadenza totale e la revoca del contributo;
- obbligo di comunicare, entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate (IBAN) del conto corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario; in caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, obbligo di comunicazione degli estremi del conto di tesoreria entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di rimodulazione del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, compreso l'obbligo di effettuare i pagamenti a favore dei creditori esclusivamente tramite le modalità indicate al Par. 17.3.4 delle presenti Disposizioni, a valere sul suddetto conto corrente dedicato (ovvero, conto di tesoreria), nonché l'obbligo di registrare in un sistema contabile distinto o secondo un apposito codice contabile tutti i pagamenti relativi all'intervento;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno e, comunque, per almeno cinque anni qualora l'impegno abbia una durata inferiore, nonché di rendere la stessa disponibile al personale delle competenti autorità incaricate dello svolgimento delle verifiche/audit;



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



- obbligo di collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo;
- i riferimenti inerenti il sistema dei controlli e la misura delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni applicabili;
- i riferimenti per la presentazione delle Domande di Pagamento (anticipo, acconti e saldo), conformemente a quanto previsto da AgEA e dalle presenti Disposizioni;
- i riferimenti per la presentazione della Domanda di proroga o variante.

Con riferimento agli impegni e agli obblighi riportati nel Provvedimento di concessione, si precisa che gli stessi devono essere rispettati, in ogni caso, da parte di tutti i soggetti associati, in qualsiasi forma siano essi costituiti.

Il provvedimento deve riportare le indicazioni del foro competente e le eventuali condizioni risolutive.

Inoltre, per gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 in regime de minimis generale, il Provvedimento di concessione riporta sia l'avvenuto inserimento delle informazioni nel registro informatico (RNA/SIAN), sia l'avvenuta interrogazione dello stesso.

L'indicazione dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso si ottiene inserendo, per le misure che si configurano come aiuti, sia che si tratti di misure gestite esclusivamente sul RNA che sul SIAN, i codici CAR e COR (COVAR) all'interno dei provvedimenti di concessione. La mancata tracciatura dei suddetti codici rende l'atto di concessione privo di efficacia giuridica. Le modalità operative per il corretto utilizzo del registro sono state definite con apposito provvedimento dell'AdG:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/manualeaiuti_ver_1_2.pdf

15.2. Proroghe

Le proroghe sono provvedimenti eccezionali e possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza. Esse possono riguardare sia l'inizio che la fine delle operazioni. Le richieste di proroga devono pervenire via PEC, nelle more dell'adeguamento del SIAN.

Nella richiesta vanno espone dettagliatamente le motivazioni a sostegno della medesima, che per essere ritenute valide, non devono essere imputabili a negligenze del richiedente. L'istanza di proroga dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.

Il Soggetto Attuatore, ricevuta la richiesta, valuta se concedere o meno la proroga. La concessione avviene, comunque, attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento; nel caso di mancata concessione della proroga, l'esito negativo viene comunicato al Beneficiario per iscritto.

La durata massima della proroga è stabilita in coerenza con il cronoprogramma e deve essere richiesta entro il termine per l'ultimazione delle operazioni, pena l'applicazione di riduzioni/esclusioni previste nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

15.3. Varianti

Le varianti degli interventi finanziati sono possibili esclusivamente in casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a:

- condizioni sopravvenute e non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza;
- cause di forza maggiore, come definite al Paragrafo 17.5;
- opportunità di natura tecnica.

Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate, cambio di fornitore.

La Domanda di variante, rilasciata attraverso il SIAN e corredata della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata a firma congiunta del legale rappresentante del Soggetto Capofila del G.O. e del Responsabile Scientifico, al Soggetto Attuatore competente, il quale ne effettua l'istruttoria, pronunciandosi sull'eventuale ammissibilità.

Possono essere autorizzate varianti ai progetti a condizione che le modifiche proposte:

- non contrastino con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative applicabili (comprese le presenti disposizioni ed i bandi di attuazione);
- non modifichino gli obiettivi originariamente prefissati, inclusi i criteri e le condizioni che hanno reso l'iniziativa finanziabile (condizioni di ammissibilità, impegni ed altri obblighi);
- non determinino la riduzione del punteggio attribuito al progetto al di sotto del punteggio attribuito all'ultima domanda finanziata inserita in graduatoria o al di sotto del punteggio minimo previsto dal bando;
- non comportino, fatte salve le cause di forza maggiore, una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di Provvedimento di concessione.

Qualora la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso cui la stessa si riferisce, la parte eccedente l'importo originario resta a totale carico del Beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto delle verifiche che saranno realizzate anche ai fini dell'accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

Le varianti in corso d'opera non richieste e, pertanto, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano l'applicazione di riduzioni/esclusioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni), fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nei capoversi precedenti.

In ogni caso, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative rispetto ad una determinata voce di spesa che:

- introducano variazioni migliorative rispetto a quanto preventivato in termini di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ferme restando le altre caratteristiche tecniche e funzionali delle opere e dei beni previsti nel progetto;
- non comportino la necessità di acquisire nuovi pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti

di assenso comunque denominati;

- siano autorizzate dal Responsabile Scientifico;
- non modifichino in aumento gli importi associati ai singoli sotto-interventi previsti nel quadro economico approvato e presente sul SIAN;
- garantiscano comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi;
- non alterino le finalità e il punteggio del progetto originario.

Inoltre, il cambio fornitore/prestatore d'opera non è considerato variante qualora:

- sussista una palese identificazione del bene oggetto di fornitura;
- il bene oggetto di fornitura/servizio corrisponda per caratteristiche tecniche e qualitative a quello originariamente identificato nel preventivo presentato a corredo della Domanda di Sostegno ed ammesso in sede di istruttoria;
- garantisca comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi;
- non alteri le finalità e il punteggio del progetto originario;
- non comporti aumento di spesa.

Per entrambe le fattispecie (modifiche di dettaglio e cambio fornitore) il beneficiario dovrà inviare via PEC preventiva comunicazione alla competente UOD (al più tardi in fase di presentazione della domanda di saldo), allegando i nuovi preventivi di spesa², conformi e confrontabili con quelli originari, la documentazione tecnico – economica eventualmente prevista e la relazione tecnica giustificativa redatta dal responsabile scientifico, la quale attesti la congruità delle offerte, il rispetto dei requisiti richiesti e specifici le motivazioni poste a base della modifica. Alla relazione, a firma del Responsabile Scientifico, dovrà essere allegato il nuovo quadro economico.

Qualora all'esito delle verifiche, anche effettuate in fase di saldo, risulti che non è rispettato anche uno solo dei requisiti indicati, la modifica non sarà approvata e la relativa spesa non sarà ammissibile. In caso di mancato riscontro delle predette condizioni, qualora la modifica sia comunque realizzata, sarà di applicazione quanto previsto nei casi di variante non preventivamente approvata, inclusa l'applicazione delle eventuali riduzioni/esclusioni/revoche previste in caso di mancata richiesta di variante e/o di parziale realizzazione delle operazioni.

Varianti, modifiche di dettaglio e cambi fornitore/prestatore d'opera sono valutati dalla Commissione di Monitoraggio e Collaudo competente per progetto.

In ogni caso, sia per le varianti che per i cambi fornitori e per le modifiche di dettaglio, per tutti i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l'applicativo on-line per la richiesta dei preventivi.

- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf

² Nel caso di cambio fornitore, sussistendo la piena corrispondenza del bene oggetto di fornitura/servizio a quello originariamente identificato in fase di Domanda di Sostegno, è possibile allegare un unico preventivo fornito dal nuovo fornitore.



15.4. Modifica della Composizione del Partenariato

In linea di principio, non è consentita una modifica della composizione del partenariato, in quanto lo stesso deve garantire:

- il rispetto delle finalità generali del PSR e delle prescrizioni normative applicabili;
- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità verificati in sede di Domanda di Sostegno, compreso il punteggio ottenuto, per tutta la durata dell'intervento;
- il rispetto di condizioni e impegni assunti con l'atto di concessione, ivi compresi quelli previsti per il periodo successivo all'ultimazione del progetto.

E' tuttavia possibile, in alcune ipotesi ed a certe condizioni, una modifica della composizione del partenariato.

La sostituzione di un componente del Partenariato, ivi compreso il Capofila nei casi previsti, deve avvenire con un soggetto che abbia caratteristiche equivalenti ai fini della valutazione della proposta progettuale e più in generale deve assicurare lo stesso apporto al progetto in termini di struttura, competenze del personale, esperienza maturata, settore di attività.

Il soggetto in sostituzione, che verrà sottoposto alla preventiva valutazione ed approvazione e quindi alle verifiche di affidabilità/ammissibilità da parte del competente Soggetto Attuatore, dovrà possedere caratteristiche analoghe al soggetto sostituito e assumere tutti gli impegni ed obblighi che erano in capo allo stesso.

In ogni caso, inoltre, il Partenariato modificato, nel suo insieme, deve comunque garantire tutti i requisiti verificati in sede di istruttoria, compreso il punteggio ottenuto.

16. Domande di Pagamento

Le Domande di Pagamento devono essere presentate secondo le modalità indicate nei precedenti Paragrafi 9 e 16, previo l'eventuale aggiornamento del "fascicolo aziendale" e sulla base di una Domanda di Sostegno ammessa a finanziamento.

Considerato che per la presentazione della Domanda di Sostegno è prevista la procedura di "Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi" (cfr. Par. 9.2), e fatte salve le ulteriori disposizioni del bando:

- nel caso di ATI/ATS, la Domanda di Pagamento dovrà essere presentata dal soggetto capofila del partenariato in nome e per conto di tutti i partner, sulla base del mandato speciale con rappresentanza a lui conferito. Il capofila, pertanto, assume il ruolo di referente dell'amministrazione per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, nonché di soggetto che percepisce le erogazioni del contributo da parte dell'OP AgEA, di cui è tenuto a ripartire gli importi tra i partner.
- nel caso in cui il partenariato sia costituito in una forma giuridica dotata di autonoma soggettività, la Domanda di Pagamento è presentata da tale soggetto attraverso i propri organi rappresentativi.

Salvo diversi ed ulteriori dettagli forniti dall'OP AgEA, nel caso in cui sia il capofila a presentare la Domanda di Pagamento (a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli partner, complete della relativa documentazione giustificativa), è il capofila stesso ad acquisire i pagamenti dall'OP AgEA. Questi ultimi sono effettuati sul conto corrente intestato al capofila. Il

capofila ripartisce le somme ricevute dall'OP AgEA entro i termini stabiliti nell'accordo di cooperazione, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei partner.

16.1. Presentazione delle domande

Le Domande di Pagamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- Domande di Pagamento per Anticipazione;
- Domande di Pagamento per Acconto (SAL);
- Domande di Pagamento per Saldo.

La presentazione di una Domanda di Pagamento per Saldo è sempre obbligatoria ai fini della chiusura delle operazioni.

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di concessione. La presentazione avviene per via telematica per il tramite dei CAA o dei professionisti abilitati o, in alternativa, in proprio (utente qualificato).

Per le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento si rimanda al Par. 9.3.

16.2. Domanda di Pagamento per Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, le anticipazioni possono essere richieste esclusivamente e per l'importo corrispondente nell'ambito di operazioni che prevedono la realizzazione degli investimenti per prototipi di cui al par. 12.3.2, ad esclusione dei lavori in economia.

I Beneficiari del sostegno agli investimenti sia materiali che immateriali di cui all' art. 45 del Reg (UE) n. 1305/2013, ai fini della realizzazione degli interventi ammessi a contributo, possono richiedere anticipazioni a fronte di presentazione di adeguata garanzia (bancaria o equivalente), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso specifico della t.i. 16.1.2 gli investimenti riguardano esclusivamente i costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano.

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso. Nel caso di Enti Pubblici, l'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico, rimodulato dopo l'appalto ed al netto della voce Imprevisti, solo qualora il Beneficiario abbia applicato in sede gara un punteggio non superiore a 70 punti percentuali per gli aspetti qualitativi o nel caso abbia fatto ricorso al criterio del prezzo più basso; nel caso in cui, invece, il Beneficiario applichi un punteggio superiore a 70 punti percentuali per gli aspetti qualitativi, l'ammontare massimo dell'anticipo non potrà superare il 35% del contributo pubblico, rimodulato dopo l'appalto e sempre al netto della voce Imprevisti.

Per "adeguata garanzia", nel caso dei Beneficiari privati, si intende una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, che deve essere emessa da parte di soggetti autorizzati. Nel caso dei Beneficiari pubblici, si considera equivalente alla garanzia fideiussoria uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. Le istruzioni

operative n. 39 del 26/09/2017 e n. 49 del 19/09/2019 dell'OP AgEA, a cui si rimanda, definiscono la procedura per la gestione delle garanzie nell'ambito della programmazione 2014-2020 e forniscono i modelli di garanzia e di dichiarazione di impegno resi disponibili sul SIAN.

In tutti i casi, la garanzia deve essere emessa a favore dell'OP AgEA e deve corrispondere al 100% dell'importo anticipato. L'importo anticipato, nel caso dei Beneficiari pubblici, è commisurato all'importo rideterminato a seguito dei ribassi d'asta.

La garanzia fideiussoria è svincolata solo a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all'anticipo erogato.

Nel caso in cui l'intervento si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, laddove non ricorrano gli estremi per la revoca del contributo ed anche a seguito di variante approvata, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato (cfr. Esempio 1 nel seguente box). Tuttavia, se si tratta di Enti pubblici, poiché l'anticipo erogato non matura interessi in quanto depositato su conti infruttiferi, la restituzione degli interessi non sarà dovuta, come stabilito dalle vigenti *"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"*.

Esempio 1	
a) Importo del contributo approvato per la parte di investimenti	100.000
b) Anticipo richiesto/erogato	$(100.000 * 50\%) = 50.000$
c) Importo delle spese rendicontate a saldo	90.000
d) Anticipo "corretto"	$(90.000 * 50\%) = 45.000$
e) Importo sul quale sono calcolati gli interessi maturati	$(50.000 - 45.000) = 5.000$

Inoltre, nel caso in cui l'intervento si concluda con una spesa complessiva per investimenti (prototipi) inferiore rispetto all'importo dell'anticipo erogato, si procede a recuperare gli importi erogati in eccesso, maggiorati degli interessi maturati.

16.3. Domande di Pagamento per SAL e Saldo

I singoli bandi di attuazione specificano la documentazione tecnica/amministrativa da presentare a corredo delle Domande di Pagamento per i singoli SAL e per il Saldo.

I pagamenti per Sal e per Saldo sono subordinati al raggiungimento di una corrispondente quota di avanzamento fisico delle attività di progetto.

Tale avanzamento è misurato dagli indicatori di monitoraggio esposti nella proposta progettuale, che devono comprovare, in modo puntuale e misurabile, il grado di realizzazione delle attività progettuali, coerenti con il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del progetto stesso, ed essere direttamente in relazione con le spese esposte.

16.3.1. Acconti (SAL)

L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipo, non può superare il 90% del contributo totale concesso/rimodulato.

Al fine di garantire maggiore liquidità ai beneficiari, in fase di SAL, è consentito ammettere a

contributo anche i pagamenti riferiti a fatture di acconto sulla base di contratti di fornitura/ordini per macchinari o per la realizzazione di opere. Le fatture di acconto dovranno essere completamente saldate e quietanzate, a fronte di un contratto debitamente sottoscritto. In tale ipotesi, alla Domanda di Pagamento per SAL, in aggiunta a quanto già previsto dalle presenti Disposizioni Generali e dai singoli bandi, dovranno essere allegate le fatture quietanzate relative ai pagamenti in acconto, nonché: i) l'elenco descrittivo degli interventi in corso di completamento e delle relative spese sostenute; ii) la copia dei contratti/ordini, relativi a lavori, servizi e forniture, in base ai quali si è dato corso ai pagamenti delle fatture di acconto; iii) una dichiarazione del beneficiario, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le spese portate a rendiconto sono tutte riferite agli investimenti e/o alle opere previste dal progetto finanziato.

16.3.2. Conclusione delle operazioni e Saldo

La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente Soggetto Attuatore entro il termine previsto dal Provvedimento individuale di concessione/proroga. La presentazione della Domanda oltre il termine prescritto comporta l'applicazione di riduzioni/esclusioni nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

A conclusione dell'operazione, il Beneficiario presenta la Domanda di Pagamento per Saldo al Soggetto Attuatore competente, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture.

Il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell'effettiva conclusione delle attività e/o dei lavori, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento di concessione del finanziamento; nel caso degli investimenti, le verifiche devono accertare anche l'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento (anche a seguito dell'accertamento *in situ*).

Qualora, a completamento delle operazioni, si generino economie di spesa, i Beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Maggiori costi rispetto alla spesa ammessa e approvata con il Provvedimento di concessione/rimodulazione/variante restano a totale carico del Beneficiario, ancorché soggetti alle verifiche del competente Soggetto Attuatore.

In caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini dell'ammissibilità delle spese, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualora sia riscontrato che l'intervento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e per la revoca della concessione del contributo, nonché per la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto è funzionale e il progetto rispetta gli obiettivi originariamente prefissati, è possibile riconoscere ed ammettere le spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati ed applicando la rideterminazione dell'importo delle spese generali, commisurandole, nel rispetto dei limiti percentuali definiti nel provvedimento di concessione/rimodulazione/variante, alle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Inoltre, nel caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto al progetto approvato, si

applica la rideterminazione, proporzionale alle spese effettivamente rendicontate, per tutte le voci di spesa che prevedono una percentuale massima rispetto alla spesa totale ammissibile (es. acquisto terreni, acquisto immobili ecc.).

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa.

16.4. Rendicontazione delle spese

16.4.1. Rimborso dei costi ammissibili con applicazione dei costi semplificati

In relazione alle spese per il personale dipendente e delle prestazioni professionali (par. 14.2.2), sono d'applicazione le opzioni di costo semplificate di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n 1303/2013.

Il ricorso ai costi semplificati cambia il concetto di spesa "sostenuta" dai beneficiari, non occorre giustificare la spesa né i singoli documenti finanziari di supporto. Nello specifico, la spesa sostenuta e certificata alla CE corrisponde al costo unitario standard orario moltiplicato per il numero di ore dedicate al piano indicate tramite apposita dichiarazione (timesheet).

16.4.2. Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni possono assumere la forma del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, unitamente, se del caso, agli ammortamenti.

Ai sensi dell'art. 131, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili contenute in una Domanda di Pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Nel caso del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati attraverso fatture debitamente quietanzate, queste dovranno:

- riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui le stesse si riferiscono;
- risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato – indicando il riferimento al PSR Campania 2014-2020, la Misura ed il titolo del progetto – ai preventivi – che verranno nelle stesse esplicitamente richiamati – o ai computi metrici esibiti;
- riportare obbligatoriamente i dati di identificazione di macchine e attrezzature acquistate;
- riportare il CUP.

Ogni fattura, inoltre, dovrà essere accompagnata da una apposita dichiarazione di quietanza liberatoria rilasciata dal venditore/creditore attestante anche il requisito di novità dei beni. Al fine di evitare doppi finanziamenti dello stesso investimento, oltre a verificare la presenza del CUP e del CIG, il Soggetto Attuatore, all'esito positivo dell'istruttoria della Domanda di Pagamento, provvede ad annullare le fatture (limitatamente alle fatture cartacee, nei casi in cui non ricorre l'obbligo di fatturazione elettronica), o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, ponendo un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014-2020 e alla relativa Misura/Sottomisura/Tipologia di intervento (nel caso di ammissibilità parziale del titolo di

spesa, va indicato l'ammontare della spesa ammessa a contributo).

Nel caso degli Enti pubblici, la documentazione a sostegno della rendicontazione delle spese deve essere costituita da:

- fatture e/o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- provvedimento di liquidazione, mandato, quietanza e liberatoria.

Gli Enti pubblici (e, in particolare, i soggetti puntualmente indicati nella Circolare interpretativa del MEF n. 1/DF del 9 marzo 2015) sono tenuti, ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e ss.mm.ii., ad accettare fatture esclusivamente in formato elettronico. Inoltre, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto l'obbligo di emettere fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2019. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

In caso di fatture elettroniche, durante la fase di istruttoria della Domanda di Pagamento non è possibile la timbratura delle relative fatture³. Ai fini della verifica dell'originale delle fatture elettroniche, queste dovranno essere presentate dal Beneficiario, alternativamente, nelle seguenti forme:

- file xml, firmato digitalmente dal fornitore;
- copia analogica del documento informatico corredata da apposita attestazione di conformità all'originale, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e ss.mm.ii., e del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., ovvero copia cartacea con timbro recante "copia conforme all'originale" e firma dell'incaricato.

16.5. Erogazione di Premi e/o aiuti forfettari

In relazione alle spese generali (costi indiretti), si applicano le opzioni di costo semplificate di cui all'art. 68, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013 per le quali è stato definito un tasso forfettario sulla base di quanto applicato nell'ambito del programma Horizon 2020.

16.6. Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda

^{3 4} La Conferenza Stato-Regioni del 05/11/2020 ha espresso l'intesa sull'addendum alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020". Tale addendum prevede un'integrazione al paragrafo 3.17, relativa ad alcune specificazioni sulle condizioni di eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica. In particolare, la condizione per l'eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall'inserimento del CUP relativo ad un numero univoco di domanda riferito ad una specifica operazione o sottomisura del PSR di appartenenza, o da scritture equipollenti. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: "PSR ... *Tipo di operazione ... bando di cui alla Delibera ... n. domanda ...*". Tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021, se prive di CUP, non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture emesse prima della presentazione della domanda di sostegno, e relative: i) alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE; ii) alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento. Tali fatture devono, in ogni caso, risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato e riportare un'adeguata scrittura equipollente.

presentata, la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale è stata accolta la Domanda di Sostegno, compresa la verifica degli impegni, degli altri obblighi e di quelle condizioni di ammissibilità che sono soggette a possibili cambiamenti durante l'attuazione dell'operazione;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati (tranne se si applicano le ipotesi di costi semplificati di cui al paragrafo 15.5 delle presenti disposizioni).

I controlli amministrativi comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti a valere su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento a periodi di programmazione precedenti. I singoli bandi individuano le modalità e le condizioni specifiche che demarcano gli aiuti riconoscibili dal PSR rispetto a quelli riferibili agli altri regimi.

Inoltre, laddove pertinente comprendo anche le verifiche della cumulabilità tra gli aiuti concessi dalle altre forme di sovvenzione a carattere fiscale. Infatti, la Commissione Europea ha chiarito con la nota prot. n. Ares (2020) 6839797 del 17 novembre 2020 che, nel contesto degli Aiuti di Stato, i crediti di imposta, pur essendo concepiti dalle autorità nazionali come "non aiuti", forniscono comunque un sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

Alla luce di tale chiarimento, le diverse forme di aiuto a carattere fiscale concesse dalle autorità nazionali, pur non essendo dalle stesse riconosciute quali Aiuti di Stato, sono comunque qualificate come sostegni pubblici. Di conseguenza, le misure di sostegno del PSR devono essere concesse, in combinazione con le diverse forme di aiuto a carattere fiscale riconosciute sulle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e, comunque, nel limite massimo pari al costo totale dell'investimento oggetto della sovvenzione. A tal fine il beneficiario allega alle Domande di Pagamento per SAL e Saldo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio utile alla verifica del rispetto dei limiti alla cumulabilità del sostegno previsto dal PSR con le altre agevolazioni a carattere fiscale, secondo il modello allegato ai bandi.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse agli investimenti comprendono, inoltre, almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d., *visita in situ*) per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo. La visita sul luogo dell'operazione non è obbligatoria qualora l'operazione sia compresa nel campione selezionato per il controllo in loco (cfr., Par. 17.2), da svolgere a norma dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 – in tale caso, il controllo in loco include anche le verifiche che di norma vengono effettuate durante la visita sul luogo dell'operazione).

Ai sensi del par. 5 dell'articolo 48 del Reg (UE) n. 809/2014, per ragioni debitamente giustificate, è possibile stabilire le condizioni entro le quali non ricorre l'obbligo di effettuare tali visite sul luogo dell'operazione, in caso di investimenti di piccola entità e/o in caso vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento. A tal fine con DRD n. 76 del 02/04/2020 sono stati definiti di piccola entità gli investimenti di importo inferiore a 25.000 euro, per i quali non ricorre l'obbligo di effettuare la visita in situ, fatta salva la consegna da parte del beneficiario di adeguata documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'operazione. Inoltre, con DRD n. 84 del 17/04/2020, è stato stabilito che, sono considerate operazioni con rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento, per le quali non ricorre l'obbligo di effettuare la visita in situ, le fattispecie di

seguito elencate:

- acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi;
- investimenti immateriali come descritti dall'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) ed e) del Reg. (UE) n. 1305/2013, cioè acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

In queste fattispecie, il controllo viene eseguito mediante prove documentali a dimostrazione degli investimenti effettuati.

La decisione di non effettuare la visita sul luogo dell'operazione, e le relative motivazioni, formano oggetto di registrazione sul SIAN.

Per gli anni civili 2020 e 2021 la Commissione ha previsto modalità alternative equivalenti per lo svolgimento delle visite in situ in situazione di emergenza COVID-19, in deroga alle modalità ordinarie previste dall'art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014. A causa del perdurare della pandemia, la Commissione ha proposto il Regolamento di esecuzione per le deroghe relative all'anno 2022, le cui modalità di attuazione saranno eventualmente recepite da AgEA con apposite Istruzioni Operative.

Il trattamento delle Domande di Pagamento prevede le seguenti fasi:

- istruttoria tecnico-amministrativa (verifica della conformità dell'operazione e dei costi);
- revisione delle Domande di Pagamento;
- predisposizione dell'elenco di liquidazione.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa. In particolare, ai sensi dell'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, il Soggetto Attuatore competente esamina la Domanda di Pagamento ricevuta dal Beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, determinando:

- a) l'importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della Domanda di Pagamento e nei limiti del Provvedimento di concessione/rideterminazione del contributo;
- b) l'importo cui il Beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella Domanda di Pagamento.

Se l'importo esposto nella Domanda di Pagamento, di cui alla lettera a), supera per più del 10% l'importo accertato a seguito della verifica di ammissibilità delle spese, di cui alla lettera b), si applica una sanzione amministrativa sull'importo di cui alla lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra i due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario dimostra in modo soddisfacente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile; a tal fine, il Beneficiario trasmette al competente Soggetto Attuatore la necessaria documentazione probante, entro i termini stabiliti dallo stesso.

Tale sanzione si applica *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui al par. 17.2 delle presenti disposizioni.

Nel caso in cui l'istruttoria che determini la non ammissibilità (totale o parziale) della Domanda

di Pagamento, prima della conclusione del procedimento, si provvede ad inviare al Beneficiario un preavviso di non ammissibilità, come previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nell'ambito del quale sono indicate: i) le motivazioni della non ammissibilità; ii) il termine per far pervenire eventuali memorie e/o controdeduzioni, che corrisponde a 10 giorni solari dalla data di consegna della comunicazione.

In caso di istruttoria che determini l'ammissibilità della Domanda di Pagamento, invece, si procede alla definizione del lotto di pagamento, alla revisione delle Domande di Pagamento, nonché alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. Gli elenchi di liquidazione così predisposti sono trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA.

L'erogazione del contributo ai Beneficiari compete all'Organismo Pagatore AgEA.

17. Impegni e obblighi

Come previsto dall'art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, dal vigente Decreto Ministeriale recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché dalle specifiche Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, qualora il Beneficiario contravvenga agli impegni assunti e/o agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni sarà sanzionato, previo contraddittorio, come dettagliato nel Par. 18.4 del presente documento.

Tutti i soggetti appartenenti al partenariato sono tenuti a garantire individualmente il rispetto di tutti gli impegni e di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione, per il tramite del legale rappresentante/mandatario, del Provvedimento di concessione.

Laddove applicabile, inoltre, il soggetto capofila – in quanto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato:

- è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il Soggetto Attuatore, l'OP AgEA e le ulteriori autorità regionali, nazionali e comunitarie a vario titolo competenti per l'espletamento delle attività istruttorie/di audit;
- è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con i predetti soggetti;
- facilita la realizzazione delle pertinenti attività di audit e controllo (documentale e in loco) da parte delle autorità competenti, coordinando la predisposizione della documentazione necessaria da parte dei singoli partner;
- garantisce il coordinamento complessivo del progetto, anche dal punto di vista finanziario, e dell'attività di rendicontazione delle attività realizzate.

Parallelamente, quando applicabile, i singoli partner:

- sono tenuti ad informare tempestivamente il capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione dell'operazione, nonché dello stato di attuazione e dei risultati delle attività a loro carico, inclusa la quantificazione degli indicatori secondo le modalità e la tempistica previste dai bandi;
- si rendono disponibili per l'espletamento delle attività di audit e controllo (documentale e in loco) da parte delle autorità competenti.

17.1. Stabilità delle operazioni

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto dall'art. 71, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 è fissato in 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Il citato articolo, in particolare, prevede che per tali tipologie di investimenti, il contributo del FEASR debba essere restituito dal Beneficiario qualora, entro il suddetto termine dal pagamento finale, sia verificata una tra le seguenti condizioni:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione Campania;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi e/o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nei singoli bandi.

La sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili oggetto di contributo con altri beni aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli dei beni sostituiti può essere ammessa, previa acquisizione del parere positivo del Soggetto Attuatore competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o di miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello unionale e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e di macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (ad esempio, maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per localizzazione in zona svantaggiata). Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato, durante il periodo di stabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio della Regione Campania, il Beneficiario stesso ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente. In ogni caso, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio della Regione Campania, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero delle somme già erogate.

17.2. Inizio attività

La sottoscrizione del provvedimento di concessione (DICA) da parte del Legale Rappresentante

del soggetto Capofila è intesa come data di inizio delle attività.

17.3. Altri obblighi del Beneficiario

Tutti i Beneficiari sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

Inoltre, si specifica che, come previsto dall'art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

17.3.1. PEC

Come già indicato nel Paragrafo 10.1, Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, così come il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni).

17.3.2. Rispetto del cronoprogramma

Il Provvedimento di concessione, in coerenza con quanto stabilito dai bandi, specifica la tempistica per la realizzazione degli interventi ed i termini entro i quali dovranno essere ultimati. Sempre in coerenza con il bando, il Provvedimento prescrive, altresì, i termini ultimi per la presentazione delle Domande di Pagamento. Il mancato rispetto delle scadenze previste comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni).

17.3.3. Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN

Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata. Il Conto Corrente dedicato, pertanto, costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dei soggetti competenti. In caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, l'obbligo di comunicazione entro 15 giorni solari degli estremi del conto di tesoreria decorre dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di rimodulazione del contributo.

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda di Pagamento, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

17.3.4. Obblighi in materia di adempimenti contabili

Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (ad es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture).

Tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto (fatture, causali di pagamento, ecc.), cartacei ed informatici, inoltre, dovranno obbligatoriamente indicare il CUP.

Fermo restando l'obbligo del rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie, il Beneficiario, per le categorie di spese soggette a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, ivi compresi quelli di ammortamento, dovrà produrre idonei giustificativi di spesa ed effettuare il relativo pagamento esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è obbligatorio allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria

banca (banca esattrice).

- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali (ad esclusione delle spese riconducibili a tabelle di costi standard unitari). In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o l' timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti con modalità differenti.

Tutti i documenti ed i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per tutto il periodo dell'impegno e, qualora l'impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

17.3.5. Rispetto della normativa sugli appalti

I beneficiari pubblici sono tenuti a compilare e trasmettere la check-list di autovalutazione fornita dall'Organismo Pagatore AgEA per una preliminare autovalutazione della procedura di appalto.

Il rispetto della normativa sugli appalti pubblici è sempre oggetto di verifica da parte dei Soggetti Attuatori. L'accertamento è effettuato sulla base di specifiche e dettagliate liste di controllo, finalizzate ad accertare il rispetto delle norme applicabili.

Il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici da parte dei soggetti Beneficiari comporta l'applicazione di riduzioni finanziarie, fino ai casi di revoca totale del provvedimento di concessione dei contributi e restituzione delle somme eventualmente già liquidate maggiorate degli interessi previsti.

I criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici sono definite nell'ambito del D.M. n. 10255 del 22/10/2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione n. C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013, ex art. 21 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018. Le vigenti Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni recepiscono tali criteri.

Inoltre, con DRD n. 53 del 05/03/2020 (in corso di aggiornamento) sono state approvate le tabelle di dettaglio contenenti le riduzioni applicabili in caso di mancato rispetto sulle norme degli appalti. Tali tabelle sono pubblicate sul sito internet del PSR Campania al seguente link:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_documentazione.html

17.3.6. Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

Per i progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e soggetti all'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*), l'impresa deve dichiarare, alternativamente, di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis*, oppure di aver beneficiato nell'esercizio

finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis* per un importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. 1407/2013.

Si precisa che, dal mese di agosto 2020, tale dichiarazione non è più obbligatoria, in quanto la verifica può essere effettuata direttamente attraverso la consultazione del registro Registro Nazionale Aiuti (RNA). Pertanto, nei bandi delle suddette misure, pubblicati successivamente all'adozione delle presenti disposizioni, dovrà essere inserita la specifica informativa, disponibile sul sito internet del PSR, e dovrà essere precisato che si provvederà d'ufficio al controllo del massimale *de minimis*.

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (come definiti nel Par. 8.3) e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento *de minimis* non beneficiano di detti aiuti in regime *de minimis*.

17.3.7. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione delle Domande di Sostegno e di Pagamento in originale e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno e, qualora l'impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni.

17.3.8. Monitoraggio

Il Beneficiario ha l'obbligo di rendere disponibili i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'operazione richiesti dal Soggetto Attuatore e dalle altre Autorità regionali, nazionali e comunitarie coinvolte nell'attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma.

17.3.9. Comunicazione variazioni

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati.

17.3.10. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III), come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

A tal fine la Regione Campania, con DRD n. 402 del 11/10/2018 che integra e modifica DRD n. 134 del 10/07/2015 (disponibile all'indirizzo



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_grafica.html) ha individuato il logo e le regole in materia di informazione e comunicazione per il Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 a cui ciascun partner deve attenersi.

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando:

- logo dell'Unione con l'indicazione del fondo;
- logo della Repubblica Italiana;
- logo della Regione Campania;
- Logo PSR Campania 2014-2020;
- la dicitura "Misura 16 "Cooperazione" art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 – *Tipologia di Intervento 16.1.2 – "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano"*;
- titolo del progetto/acronimo e CUP.

17.4. Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata via PEC dal beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo comporta la decadenza totale dall'aiuto, il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali e l'applicazione, nei casi previsti, delle specifiche penalizzazioni e sanzioni. Sono fatte salve le cause di forza maggiore di cui al successivo paragrafo.

Sulla base della richiesta di rinuncia avvenuta a mezzo PEC, il Soggetto Attuatore competente verifica che siano rispettate le condizioni per la presentazione della Domanda di rinuncia sul SIAN.

17.5. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico

odelle colture del beneficiario;

- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, il Beneficiario non è tenuto alla restituzione (né parziale, né totale) degli importi percepiti in relazione agli interventi realizzati, né si applica alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore competente per iscritto (via PEC nelle more dell'adeguamento del SIAN), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento della causa di forza maggiore è subordinato all'espletamento delle necessarie attività di verifica da parte degli Uffici competenti.

18. Controlli e sanzioni

Ai fini della corretta implementazione del sistema di attività di controllo della Misura 16.1.2 occorre far riferimento alle disposizioni in merito contenute nel quadro regolamentare definito a livello europeo – e, in particolare, il Reg. (UE) n. 1306/2013, il Reg. (UE) n. 640/2014 ed il Reg. (UE) n. 809/2014.

18.1. Controlli amministrativi

Il sistema istituito dalla Regione Campania in applicazione di quanto disposto dall'art. 58, par. 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno e di Pagamento, come definito nei Paragrafi 14.2 e 16.6 delle presenti Disposizioni. Ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014, tali controlli sono svolti al fine di verificare:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella Domanda di Sostegno, nella Domanda di Pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, nonché le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

Tutte le Domande di Sostegno e tutte le Domande di Pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai Beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti richiesti, così come stabilito dall'art. 48 del suddetto Regolamento, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante tale tipo di controlli.

Come precisato nel Par. 14 delle presenti Disposizioni, ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno garantiscono la conformità dell'operazione agli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione UE/nazionale e dal PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

I controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento, come indicato nel Par. 16.6 delle presenti Disposizioni, comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la Domanda presentata, la verifica:



- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applica una delle forme o dei metodi di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettere b), c), d) o e) del Reg (UE) n. 1303/2013.

18.2. Controlli in loco

Ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014:

- i controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR;
- i controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi. Ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle Domande di Pagamento e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati in essa contenuti sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- i controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella Domanda di Sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Ai sensi degli articoli 49 e 50 dello stesso Regolamento, i controlli in loco sulle operazioni approvate sono organizzati sulla base di un idoneo campione e, per quanto possibile, eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione. La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5% della spesa co-finanziata dal FEASR, che non riguardi operazioni per le quali sono stati richiesti solo anticipi, pagata ogni anno civile dall'OP AgEA. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo tiene conto, in particolare:

- a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;
- c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell'attuazione del programma di sviluppo rurale;
- d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;
- e) dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

Per gli anni civili 2020 e 2021 la Commissione ha previsto modalità alternative equivalenti per lo svolgimento dei controlli in loco in situazione di emergenza COVID-19, nonché una riduzione del campione di controllo, in deroga alle disposizioni ordinarie previste dagli art. 49 e successivi del Reg. (UE) n. 809/2014. A causa del perdurare della pandemia, la Commissione ha proposto il Regolamento di esecuzione per le deroghe relative all'anno 2022, le cui modalità di attuazione saranno eventualmente recepite da AgEA con apposite Istruzioni Operative.

18.3. Controlli ex post

Come stabilito dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014, l'Autorità competente realizza i controlli ex post sulle operazioni connesse agli investimenti al fine di verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Stabilità delle operazioni) o descritti nel PSR.

Ai sensi del par. 2 del suddetto art. 52, tali controlli coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al precedente capoverso e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

A tal fine, il campione delle operazioni da sottoporre ai controlli ex post si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni/Tipologie di intervento/Sottomisure/Misure. Una percentuale compresa tra il 20% e il 25% del campione è selezionata a caso.

Per gli anni civili 2020 e 2021 la Commissione ha previsto modalità alternative equivalenti per lo svolgimento dei controlli ex post in situazione di emergenza COVID-19, nonché una riduzione del campione di controllo, in deroga alle disposizioni ordinarie previste dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014. A causa del perdurare della pandemia, la Commissione ha proposto il Regolamento di esecuzione per le deroghe relative all'anno 2022, le cui modalità di attuazione saranno recepite eventualmente da AgEA con apposite Istruzioni Operative.

18.4. Sanzioni, riduzioni, esclusioni

Le disposizioni applicabili in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni sono sancite nei seguenti provvedimenti:

- Legge n. 898/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Decreto Ministeriale recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

In aggiunta alla sanzione prevista dall'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, per l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni, si rimanda allo specifico documento approvato con DRD n. 423 del 30/10/2018 e, per gli appalti pubblici, alle tabelle approvate con DRD n. 53 del 05/03/2020 (in corso di aggiornamento).

19. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241

del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 (“Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”).

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i Responsabili dei procedimenti sono individuati nei Dirigenti della UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo (ex UOD 06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici – servizi di sviluppo agricolo) Soggetto Attuatore competente al trattamento delle Domande di Sostegno/Pagamento.

Di seguito, si riportano i riferimenti della UOD 500720:

Soggetto Attuatore	Indirizzo e recapiti
UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo (ex UOD 06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici – servizi di sviluppo agricolo)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967304 - 081 7967302 PEC: psr.m1612@pec.regione.campania.it

20. Ricorsi e reclami

Nell’ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle Proposte progettuali e delle Domande di Sostegno, avanzate dai potenziali Beneficiari. Nell’ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario). La Regione Campania può eventualmente impugnare le decisioni dell’Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio.

Istanza di riesame

L’ufficio regionale competente, successivamente alla pubblicazione delle Graduatoria Provvisoria di Merito delle proposte progettuali e Graduatoria Provvisoria delle Domande di Sostegno (di seguito Graduatorie Provvisorie), comunica al richiedente i motivi di non ammissibilità dell’istanza.

Entro il termine perentorio di 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, come già indicato nei paragrafi 13.4 e 14.5, il richiedente ha diritto di far pervenire al competente Soggetto Attuatore, per iscritto, istanza di riesame. Trascorsi i 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, il richiedente decade dal diritto di presentare istanza di riesame.

Analogamente, entro 10 giorni solari dalla pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie, gli interessati possono far pervenire richiesta di riesame per le istanze, che hanno subito una riduzione del contributo richiesto. Trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione delle Graduatorie il richiedente decade dal diritto di presentare istanza di riesame.

All’esito di tutti i riesami l’Autorità di Gestione adotta la Graduatoria Regionale di merito definitiva e la Graduatoria Regionale definitiva. Avverso il provvedimento che adotta le Graduatorie Regionali definitive è possibile esperire ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i cui termini decorrono dalla pubblicazione dello stesso.

Per le istanze oggetto di riesame, il competente Soggetto Attuatore, entro i 10 giorni successivi

alla pubblicazione della Graduatoria Regionale di merito definitiva e della Graduatoria Regionale definitiva, comunica agli interessati la motivazione rafforzata del mancato/parziale accoglimento dell'istanza di riesame, dalla ricezione della quale decorrono i termini per l'impugnazione attraverso i mezzi del ricorso al TAR o, in alternativa, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto definitivo di diniego, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla data della notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

Ricorso al TAR

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso l'atto definitivo di diniego, può sempre esperire ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso, completo di tutti gli elementi indicati nell'art. 40 del Codice del processo amministrativo, deve essere notificato all'Amministrazione competente ed almeno ad un controinteressato, e deve essere successivamente depositato ai sensi degli articoli 41 e successivi del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

Con la conclusione del procedimento amministrativo e l'emissione del relativo provvedimento di concessione al sostegno (DICA), si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale.

Ricorso al giudice ordinario

Tutte le controversie ed impugnazioni che dovessero sorgere tra le parti successivamente alla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione, aventi ad oggetto decadenza e/o riduzioni per inadempimenti del Beneficiario, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore – presso la quale si procederà alla sottoscrizione del Provvedimento di concessione – e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

21. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

L'Informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 è disponibile sul sito internet del PSR, al seguente indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html